SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 agosto 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Digestivo Antonetto» (17A05905)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Sandoz» (17A05906)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primidone Auden» (17A05907)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina e Prilocaina Auden» (17A05908)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerisalic» (17A05909)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mageo» (17A05910)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ogame» (17A05911)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atoris» (17A05912)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Saval» (17A05913)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mylan Generics Italia» (17A05914)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril Aurobindo» (17A05915)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» (17A05916)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketorolac Pensa» (17A05917)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ossigeno Gas Tecnici Foligno» (17A05918)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 agosto 2017, n. **128**.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

Art. 2.

Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:

a) Sulmona-Castel di Sangro;

b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;

c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;

d) Sacile-Gemona;

e) Palazzolo-Paratico;

f) Castel di Sangro-Carpinone;

g) Ceva-Ormea;

h) Mandas-Arbatax;

i) Isili-Sorgono;

l) Sassari-Palau Marina;

m) Macomer-Bosa;

n) Alcantara-Randazzo;

o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;

p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;

q) Noto-Pachino;

r) Asciano-Monte Antico;

s) Civitavecchia-Capranica-Orte;

t) Fano-Urbino.

3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.

5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico nonché le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione è prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Art. 3.

Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale

1. Sono rotabili storici:

a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FS Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria.

4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

Art. 4.

Gestione dell'infrastruttura

1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica.

2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.

Art. 5.

Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.

3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.

Art. 6.

Condizioni di sicurezza della circolazione

1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all'articolo 2, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastruttura sono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

Art. 8.

Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato

1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 9.

Attività di promozione e valorizzazione del territorio

1. I gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

Art. 10.

Ferrocicli

1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI può essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1178):

Presentato dall'on. Maria Iacono l'11 giugno 2013.

Assegnato alla IX commissione (trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2013 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18 giugno 2014; 11 novembre 2015; 27 gennaio 2016; 23 febbraio 2016; 7, 15 21 e 28 settembre 2016; 5 e 12 ottobre 2016; 6 e 7 dicembre 2016; 18 gennaio 2017.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2017 ed approvato il 24 gennaio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2670):

Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 7 febbraio 2017, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 febbraio 2017; 1° e 7 marzo 2017.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 21 luglio 2017.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 25 luglio 2017 ed approvato il 2 agosto 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 34-*quinquies*, inserito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), è il seguente:

«Art. 34-quinquies *(Piano di sviluppo del turismo)*. — 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.

2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.

3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario), è il seguente:

«Art. 33 *(Registro nazionale dei veicoli)*. — 1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV.

2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri:

a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3;

b) è accessibile alle autorità preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari designati a norma degli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonché all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.

3. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Questi progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Per ciascun veicolo il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il NEV;

b) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;

c) estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati indicato all'art. 34;

d) generalità del proprietario del veicolo o del suo detentore;

e) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;

f) soggetto responsabile della manutenzione.

4. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.

5. Nelle more della realizzazione del collegamento tra i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri, l'Agenzia aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un'altra Autorità nazionale di sicurezza, limitatamente ai dati che lo riguardano.

6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera *f)*, possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è il seguente:

«Art. 80 *(Motivi di esclusione)*. — 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-*bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-*ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera *c)*, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera *c)*.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».

— Il Capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), è il seguente:

«Capo II *(Imprese ferroviarie)*. — Art. 4 *(Principi)*. — 1. Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

2. Le imprese ferroviarie sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti.

3. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano i mezzi per realizzare tali obiettivi.

4. Con riferimento agli orientamenti di politica generale e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento e, lasciato impregiudicato il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:

a) stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 22;

b) disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione;

c) prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;

d) aumentare la propria quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;

e) avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, gli azionisti delle imprese ferroviarie detenute o controllate dallo Stato possono richiedere la loro approvazione preventiva per le principali decisioni relative alla gestione dell'impresa al pari degli azionisti di società per azioni private in virtù del diritto societario italiano. Le disposizioni del presente articolo fanno salve le competenze degli organi di vigilanza in relazione alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Art. 5 *(Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie)*. — 1.Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.

2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, è tenuto separato ed è pubblicato, da un lato, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri.

3. Qualora siano erogati fondi pubblici per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilità, a norma dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attività.

4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attività connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e sono pubblicati, da un lato, per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e, dall'altro, per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro e deve avere apposita evidenza contabile.

5. I conti relativi ai diversi settori di attività di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti in modo da permettere di verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti da un settore di attività ad un altro, sia rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e le eccedenze provenienti da altre attività commerciali.

6. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6 *(Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)*. — 1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

a) il possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare;

b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui all'art. 10, rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o privato, la stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura di cui all'art. 25. Le condizioni alla base di tale contratto sono non discriminatorie e trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo della rete.

2. Le imprese che intendono effettuare servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e destinazione nel territorio nazionale, devono possedere, oltre a quanto riportato al comma 1, lettere *b)* e *c)* , la licenza nazionale passeggeri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *q)*.

3. Per il solo svolgimento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, in alternativa a quanto disposto al comma 2, le imprese devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *r)*.

4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma 1, lettera *c)*, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione.

Art. 7 *(Licenza)*. — 1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di dimostrare, già prima di iniziare l'attività, i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della propria responsabilità civile secondo quanto prescritto all'art. 8.

2. L'istanza per il rilascio della licenza è soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare ed è firmata dal rappresentante legale dell'impresa.

3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall'autorità competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

4. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

5. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalità contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Per la licenza nazionale passeggeri si deroga alla comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.

6. Avverso le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio delle licenze è possibile proporre ricorso giurisdizionale.

7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 8 *(Requisiti per il rilascio della licenza)*. — 1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di adeguata copertura della propria responsabilità civile, per ottenere il rilascio della licenza.

2. Costituiscono requisiti di onorabilità:

a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali;

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;

e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:

a) dai titolari delle imprese individuali;

b) da tutti i soci delle società di persone;

c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.

4. Se non si tratta di imprese individuali, il requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, deve essere, altresì, posseduto dalla persona giuridica che esercita l'attività d'impresa.

5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi, come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio:

a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;

b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;

c) capitale di esercizio;

d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;

e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria;

f) imposte e contributi sociali.

7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità finanziaria di cui al comma 5, l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile giurato, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonché idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio. Il revisore deve essere soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto all'impresa o appartenere ad una amministrazione pubblica competente per materia.

8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza non possiedono la capacità finanziaria richiesta qualora siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o contributi sociali in relazione alle attività svolte dalle imprese stesse.

9. In materia di competenza professionale, l'impresa dimostra di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza.

10. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:

a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;

b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

11. Le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza.

12. Se un'impresa detiene già il certificato di sicurezza di cui all'art. 10, il requisito di competenza professionale di cui al comma 9, si intende già soddisfatto.

13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di regolazione, con proprio decreto approva il livello minimo di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle specificità e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizio. Nel prospetto informativo della rete è riportato tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo le modalità previste nel decreto ministeriale.

15. Ai fini dell'attestazione di quanto previsto al comma 13, l'impresa richiedente allega all'istanza la dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio dell'attività, della polizza assicurativa o della garanzia congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma 14.

Art. 9 *(Validità della licenza)*. — 1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, può richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza e effettuare verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, qualora nutra fondati dubbi circa la ricorrenza di tali requisiti.

3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando, comunque, la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni necessarie ai fini della verifica della compatibilità della copertura assicurativa in loro possesso. In assenza di tale copertura assicurativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilità di eventuali garanzie a condizioni di mercato in possesso delle imprese stesse con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 8, comma 14. Le imprese sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Delle risultanze di tale verifica è data comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalità previste nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le imprese ferroviarie dotate di licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso della stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorità.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza sono state determinate dal mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l'inizio dell'attività, in considerazione della specificità dei servizi prestati. La proroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi, la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attività.

9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di attività superiori a due anni o proroghe successive, la cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, inoltre, sospendere o revocare d'ufficio la licenza di quelle imprese ferroviarie che nei due anni di inattività non abbiano mai presentato istanza per il rilascio del certificato di sicurezza all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Tale prolungata inattività od assenza di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti di competenza professionale di cui all'art. 8, comma 9.

10. Le imprese ferroviarie, durante il periodo di proroga o di sospensione dell'attività, devono informare, in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative propedeutiche all'inizio di attività, indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticità sopravvenute, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare il rispetto della data prevista di inizio delle attività.

11. L'impresa ferroviaria è tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma può continuare l'attività, a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza già rilasciata, se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.

12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede evidenza, altresì, della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità, qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

13. L'impresa ferroviaria, che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria attività, deve chiedere la revisione della licenza.

14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.

15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica immediatamente all'Agenzia ferroviaria europea, all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati. L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorità preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri. Per la licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.

16. Le imprese titolari di licenza sono tenute a fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) bilanci consolidati dell'anno;

b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati;

c) relazione contenente gli elementi di verifica del controllo di qualità attuato e del livello di soddisfazione della clientela raggiunto nonché i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati.

Art. 10 *(Certificato di sicurezza)*. — 1. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari, il certificato di sicurezza di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attesta la conformità alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa, con particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.

2. E' facoltà dell'impresa richiedere il rilascio del certificato di sicurezza prima del rilascio della licenza.

3. La disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 6. Decorso tale termine, il certificato di sicurezza è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.".

— La legge 7 dicembre 2000, n. 383, reca: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale.»;

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: «Legge-quadro sul volontariato.»;

— La legge 11 agosto 2014, n. 125, reca: «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.»;

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina delle cooperative sociali.».

17G00141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2017.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 8484 in data 18 luglio 2017, con la quale l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Palermo ha comunicato il mancato funzionamento della propria Sezione staccata di Messina nella giornata del 21 luglio 2017 a causa dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 13,00 da parte dell'ENEL.

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina, nel giorno 21 luglio 2017 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Sicilia che con nota n. 795 del 2 agosto 2017 ha espresso il parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina per il giorno 21 luglio 2017.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore: SIRIANNI

17A05857

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2017.

Modifiche ai decreti 21 dicembre 2007, n. 2057/Ric e 4 agosto 2016, n. 1618, di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per il progetto Pr. 876. (Decreto n. 1200).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 876, presentata in data 29 gennaio 2004, dalla Selex Sistemi Integrati SpA (già Selex ES SpA) ora Leonardo SpA e dal S.E.S.M. - Consorzio Sistemi Esperti per la Manutenzione, (già Selex ES SpA) ora Leonardo SpA, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2007, prot. 2057, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Selex Sistemi Integrati SpA (già Selex ES SpA) ora Leonardo SpA e dal S.E.S.M. - Consorzio Sistemi Esperti per la Manutenzione, (già Selex ES SpA) ora Leonardo SpA, per un importo totale pari a € 6.239.184,00, di cui € 2.614.452,00 in forma di contributo nella spesa ed € 3.624.732,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che con nota in data 26 febbraio 2015, prot. n. 4055, il Ministero prendeva atto della fusione per incorporazione della S.E.S.M. SCARL nella Selex ES SpA (ora Leonardo SpA);

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2016, prot. n. 1618, con il quale, in relazione alla predetta domanda, è stata variata la titolarità del progetto per la sola Selex ES SpA in capo alla Leonardo SpA;

Considerato che nel predetto decreto direttoriale del 4 agosto 2016, prot. n. 1618, veniva indicata quale data di stipula del contratto quella dell'11 aprile 2004 in luogo correttamente di quella dell'11 aprile 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 4 agosto 2016, prot. n. 1618, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti variazioni:

Pr. 876 Leonardo SpA - Roma (RM)

S.E.S.M. - Consorzio Sistemi Esperti per la Manutenzione - Napoli (NA)

«Tecnologie innovative per la gestione della "security" aeroportuale basata su dati da sensori e su conoscenze»

Rispetto a quanto decretato in data: 21 dicembre 2007 e 4 agosto 2016.

Variazione della titolarità: da S.E.S.M. - Consorzio Sistemi Esperti per la Manutenzione (già Selex ES SpA) e Leonardo SpA (già Selex ES SpA) alla sola Leonardo SpA.

Data stipula contratto: 11 aprile 2014.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2017
n. 1510

17A05830

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2017.

Istituzione di un Centro di referenza nazionale nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1994, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 9874-A del 13 aprile 2017, con la quale il richiamato Istituto ha formulato la proposta di istituire un Centro di referenza nazionale per le Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica;

Vista la relazione inviata con nota prot. DGSAF n. 12396 del 17 maggio 2017 nella quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari attesta di aver verificato la documentazione trasmessa, accertandone la conformità delle dotazioni previste dall'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerato che con l'istituzione del Centro di referenza nazionale in argomento questo Ministero potrà disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico che, in collaborazione con gli altri Istituti zooprofilattici sperimentali, amministrazioni, centri ed altri enti di ricerca, può costituire un importante strumento per l'identificazione dei *cluster* epidemici, nel rintraccio della fonte d'infezione e per la conseguente applicazione delle misure di salvaguardia nella movimentazione sia degli animali che degli alimenti;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Centro di referenza nazionale per le Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è istituito il Centro di referenza nazionale - Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza, di cui all'art. 1 svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, nonché le seguenti funzioni:

a) realizza una piattaforma nazionale per la raccolta e conservazione delle sequenze genomiche di microrganismi patogeni e per l'esecuzione di analisi bioinformatiche, l'archiviazione e la condivisione dei risultati;

b) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

c) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute ed alle autorità competenti ;

d) cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti;

e) promuove le attività di ricerca nel settore di competenza ;

f) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze ivi comprese la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni ed Enti del settore.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 1712

17A05860

DECRETO 14 giugno 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Oberon (reg. n. 14136), contenente la sostanza attiva Spiromesifen, sulla base del dossier 102000007775 di allegato III, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, che approva la sostanza attiva Spiromesifen fino al 30 settembre 2023, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione;

Visto il decreto del 24 febbraio 2012 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 25 marzo 2014, con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato «Oberon», con il numero di registrazione 14136, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Vista l'istanza presentata dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del suddetto prodotto fitosanitario, sulla base del dossier 102000007775, presentato dall'impresa Bayer CropScience Srl, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Considerato che l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento n. 375/2013, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Spiromesifen;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato dossier 102000007775, svolta dall'Università di Milano UNIMI, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 settembre 2023, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 aprile 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Bayer CropScience Srl, titolare del dossier, la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota del 19 aprile 2017 con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni del prodotto fitosanitario in questione, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler produrre il prodotto in questione anche in altri stabilimenti di produzione;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Spiromesifen, il prodotto fitosanitario di cui trattasi, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, e s.m.i., e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Spiromesifen, il prodotto fitosanitario Oberon con il numero di reg. 14136 del 24 febbraio 2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 25 marzo 2014, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, alle nuove condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione sia dei principi uniformi che delle condizioni specifiche riportate nell'allegato del reg. (UE) n. 375/2013 di approvazione della sostanza attiva stessa.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego anche dagli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); Schirm GMBH - Lubeck (Germania); Schirm GMBH - Schonebeck (Germania); SBM Formulation - Bezier (Francia); Phyteurop S.A. - Montreuil - Bellay (Francia); Arysta LifeScience - Nogueres (Francia); Cheminova Deutschland GMBH - Stade (Germania):

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

OBERON®

Insetticida/acaricida in sospensione concentrata per il controllo di acari e aleurodidi sulle seguenti colture orticole in serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, fagiolino, fragola

Composizione
100 g di Oberon® contengono:
22,9 g di Spiromesifen puro (240 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208 Contiene Spiromesifen. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02.3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. 14136 del 24/02/2012
Officine di produzione e confezionamento: Bayer AG Dormagen (Germania); Bayer AG - Industriepark Höchst -Francoforte (Germania); Bayer SAS Villefranche (Francia); Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); Schirm GMBH - Lubeck (Germania); Schirm GMBH - Schonebeck (Germania); SBM Formulation – Bezier (Francia); Phyteurop S.A. – Montreuil- Bellay (Francia); Arysta LifeScience – Nogueres (Francia); Cheminova Deutschland GMBH – Stade (Germania): Isagro S.p.A.- Aprilia (Latina)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Contenuto netto: ml 5-10-20-50-100-200-250-500; l 1-3-5-10-20
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per esclusivo impiego in serra.
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino: contro acari tetranichidi (*Tetranychus urticae*) utilizzare 45-60 ml/hl di prodotto (0,45-0,9 l/ha di prodotto in 1000-1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura); contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), eriofide rugginoso del pomodoro (*Aculops lycopersici*), acaro giallo del peperone (*Polyphagotarsonemus latus*) utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6-0,9 l/ha di prodotto in 1000-1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura).
Melone, cocomero, zucca, fragola, fagiolino: contro acari tetranichidi (*Tetranychus urticae*) utilizzare 45-60 ml/hl di prodotto (0,45-0,6 l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua); contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*) utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6 l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua).

Intervenire alla comparsa degli stadi giovanili degli artropodi nocivi, ripetendo l'applicazione dopo almeno 10 giorni, se necessario. Effettuare al massimo 4 applicazioni per anno.

AVVERTENZE: il prodotto si impiega da solo. Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare tutta la coltura.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per tutte le colture.
Attenzione. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

Step 2_RAF

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 GIU. 2017

OBERON®

Insetticida/acaricida in sospensione concentrata per il controllo di acari e aleurodidi sulle seguenti colture orticole in serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, fagiolino, fragola

Composizione

100 g di Oberon® contengono:
22,9 g di Spiromesifen puro (240 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208 Contiene Spiromesifen. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-100
Partita n.

ATTENZIONE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

Step 2_RAF

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 GIU. 2017

17A05781

DECRETO 16 giugno 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Monsoon Active», a base delle sostanze attive foramsulfuron-sodium e thiencarbazone e cyprosulfamide, sulla base del dossier 102000020601 di allegato III, alla luce dei principi uniformi ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 30 giugno 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/950 della Commissione del 15 giugno 2016, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui foramsulfuron-sodium fino al 31 luglio 2018;

Visto il decreto del 30 giugno 2014, modificato successivamente con ulteriori decreti, con il quale è stato registrato al n. 15268 il prodotto fitosanitario denominato «Monsoon Active», contenente le sostanze attive foramsulfuron-sodium e thiencarbazone e cyprosulfamide, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, via Certosa n. 130;

Vista l'istanza presentata in data 24 dicembre 2014 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier 102000020601, conforme ai requisiti di cui all'allegato III nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 gennaio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter*;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2017 e la successiva nota del 9 giugno 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler confezionare il prodotto anche presso il proprio stabilimento di Filago (Bergamo);

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base dei dossier conformi ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 giugno 2024 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone, il prodotto fitosanitario MONSOON ACTIVE contenente le sostanze attive foramsulfuron-sodium e thiencarbazone e cyprosulfamide, registrato al n. 15268 in data 30 giugno 2014 e successive modifiche, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede in Milano - viale Certosa n. 130, con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella tabella e nell'etichetta allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 16 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

MONSOON® ACTIVE

Erbicida di post-emergenza del mais
Dispersione oleosa (OD)

Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

MONSOON® ACTIVE
Composizione:
Foramsulfuron-sodium puro 3,2 % (31,5 g/L)
Thiencarbazone-methyl puro 1 % (10 g/L)
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) puro 1,5 % (15 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 g
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica leggera e alcool grasso etossilato - alchil etere.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208 Contiene poliglicol etere. Può provocare una reazione allergica.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
P201 Procurarsi le istruzioni specifiche prima dell'uso
P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze
P270 Non mangiare, né bere o fumare durante l'uso
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 15268 del 30/06/2014 del Ministero della Salute
Officine di produzione
Bayer AG – Industriepark Hoechst - Francoforte (Germania); Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia); Bayer S.A.S. – Marle sur Serre (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); Arysta Lifesciences S.A.S. – Nogueres (Francia); Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay (Francia); Imperial Chemical Logistics GmbH – Wolfenbüttel (Germania); Schirm GmbH – Schönebeck – Elbe (Germania); Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade (Germania)
Officina di confezionamento
Bayer CropScience S.r.l – Filago (BG)
Contenuto netto: 1 - 2 - 5 L
Partita n.

Prescrizioni supplementari
Utilizzare indumenti da lavoro coprenti e in aggiunta utilizzare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e quando si viene a contatto con le superfici contaminate. Non rientrare nelle aree trattate prima che siano trascorse 24 ore.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto:
- di 10 metri da vegetazione naturale, oppure
- di 5 metri da vegetazione naturale in combinazione con metodi che consentano di ridurre la deriva del 50% come ad esempio macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva, utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento, oppure
- di 1 metro da vegetazione naturale in combinazione con metodi che consentano di ridurre la deriva del 90% come ad esempio macchine irroratrici con dispositivi tipo ugelli antideriva, utilizzando la pressione di esercizio raccomandata dal costruttore e regolando opportunamente l'altezza della barra, il getto e la velocità di avanzamento.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**
CARATTERISTICHE TECNICHE
MONSOON ACTIVE è un erbicida di post-emergenza a base dei principi attivi foramsulfuron e thiencarbazone, selettivo per il mais ed attivo verso le più diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni. Il principio attivo foramsulfuron è prevalentemente assorbito per via fogliare. Il principio attivo thiencarbazone è assorbito per via fogliare e radicale. I due principi attivi sono traslocati velocemente all'interno dell'infestante fino ai meristemi, dove agiscono inibendo l'enzima acetolattato sintasi.
La sua persistenza di azione, della durata di 40 - 50 giorni, è sufficiente a garantire la protezione della coltura durante tutto il periodo di sensibilità alla competizione della flora infestante.

Infestanti sensibili alla dose di 1,0 L/ha
Graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone)
Dicotiledoni: *Atriplex patula* (Atriplice erba corregiola), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium polyspermum* (Chenopodio polisporo), *Datura stramonium* (Stramonio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum convolvolus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Stellaria media* (Centocchio comune),

Infestanti sensibili alla dose di 1,5 L/ha
Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Setaria* spp. (Panicastrella),
Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Chenopodium album* (Farinello), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Portulaca oleracea* (Porcellana comune), *Xanthium strumarium* (Nappola minore).

Infestanti moderatamente sensibili alla dose di 1,5 L/ha
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme), *Polygonum aviculare* (Corregiola).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 GIU. 2017

*Epoca di impiego	Dosi	Volume di irrorazione	Numero di trattamenti per anno	Note
Post emergenza dalla seconda foglia fino alla sesta foglia del mais	1-1,5 L/ha	200 - 400 L/ha	1	Impiegare su infestanti nate da seme, trattando le dicotiledoni tra gli stadi di 2-6 foglie e le graminacee tra 1 foglia e l'inizio dell'accestimento (per il controllo di *Sorghum halepense* da seme il trattamento deve essere effettuato con un'altezza dell'infestante non superiore a 40 cm).

Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Si sconsiglia l'impiego di MONSOON ACTIVE su varietà di mais dolce, vitreo, da pop corn e su mais da seme.

L'applicazione deve essere eseguita con mais in buone condizioni vegetative. Non impiegare il prodotto se la temperatura minima è inferiore a 10 °C nei tre giorni precedenti e successivi al trattamento, se la temperatura supera i 25 °C al momento del trattamento, oppure se la coltura è in stato di sofferenza per ristagno idrico. Eventuali precipitazioni cadute dopo 2 ore dal trattamento non ne pregiudicano l'attività erbicida.
Non impiegare il prodotto su colture trattate con geoinsetticidi fosforganici. Evitare l'impiego del prodotto in miscela con esteri fosforici insetticidi.
Allo scopo di prevenire la comparsa di erbe infestanti resistenti agli erbicidi, è consigliabile impiegare ad anni alterni prodotti aventi differenti meccanismi d'azione.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare MONSOON ACTIVE con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva su colture adiacenti, in particolare su barbabietola e girasole, utilizzando preferibilmente ugelli antideriva.

Si raccomanda di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture, operando come segue:

- svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa, barra e ugelli con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- riempire il serbatoio con acqua pulita e candeggina (0,5 L/hl di acqua), risciacquare accuratamente serbatoio, pompa, barra e ugelli mantenendo l'agitatore in funzione per alcuni minuti, quindi svuotare nuovamente.
- eliminare i residui di candeggina risciacquando nuovamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
- sia gli ugelli che i filtri devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COLTURE DI SOSTITUZIONE O IN ROTAZIONE
Dopo un trattamento con MONSOON ACTIVE, per la sostituzione di una coltura di mais è possibile riseminare solo mais, anche senza lavorazione e senza tempi di attesa. Per le colture in normale successione agronomica, dopo un intervallo di almeno 4 mesi e previa aratura ad almeno 30 cm di profondità non esistono limitazioni.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Agitare bene prima dell'uso.

® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
15.06.17

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 GIU. 2017

17A05780

DECRETO 21 luglio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di acido gibberellico, sulla base del dossier Maxigib Bio di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva acido gibberellico;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il reg. 2017/195/UE della commissione del 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Maxigib Bio», presentato dall'impresa Fine Agrochemicals Limited, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva acido gibberellico;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Maxigib Bio», svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 agosto 2020, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 18473 in data 4 maggio 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Fine Agrochemicals Limited titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Maxigib Bio»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Fine Agrochemicals Limited è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acido gibberellico ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FORGIB TABLET di All. III fino al **31 agosto 2020** ai sensi del decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10434</td><td>MAXIGIB BIO</td><td>12/04/2000</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>Nessun pittogramma
P102-P270; EUH401;</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica minore di composizione
-Estensione allo stabilimento di confezionamento: SCHIRM GmbH- Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D-85107 Baar-Ebenhausen (Germania)
- Eliminazione delle colture: pomodoro (in campo), melo, fragola, sedano, spinacio, lattuga, zucchino, melanzana, patata, cactus, ortensie, fiordalisi, rose, anemoni.
- Estensione alla coltura: spathiphyllum.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>13813</td><td>GIBRELIN SP</td><td>12/05/2007</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>Nessun pittogramma
P102-P270; EUH401;</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica minore di composizione
- Estensione allo stabilimento di confezionamento: SCHIRM GmbH- Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D-85107 Baar-Ebenhausen (Germania).
- Eliminazione dello stabilimento di produzione: Thompson & Capper Ltd - Hardwick Road Astmoor – Runcorn WA7 1PH – CHESHIRE U.K.
- Eliminazione dello stabilimento di confezionamento: SAFAPAC Ltd - 4 Stapledon Road Orton Southgate – Peterborough – PE2 6TB – U.K.
- Eliminazione delle colture: pomodoro (in campo), melo, fragola, sedano, spinacio, lattuga, zucchino, melanzana, patata cactus, ortensie, fiordalisi, rose, anemoni.
-Estensione alle taglie: 5 g
- Estensione alla coltura: spathiphyllum.</td></tr>
</table>

MAXIGIB BIO

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 20
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Titolare della registrazione:
fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK
Tel. +44 1905 361800 E enquire@fine.eu www.fine.eu

Distribuito da:
Intertec S.r.l. - Loc. Ferrantina, 27 - 52011 Bibbiena (AR)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10434 del 12/04/2000

Officina di produzione: Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse, 229 – D-23568 Lübeck (Germania)
Officina di confezionamento: SCHIRM GmbH - Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D- 85107 Baar-Ebenhausen (Germania)

Contenuto netto: g 5-10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 - 1000 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

LEGGERE COMPLETAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO

MAXIGIB BIO contiene acido gibberellico GA_3, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica in numerose specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici quali l'accrescimento e lo sviluppo della pianta, la fioritura, l'allegagione, l'anticipo di produzione. L'epoca di applicazione è fondamentale per il buon risultato del trattamento.

MODALITÀ D'USO
Miscelazione
Dopo aver stabilito la dose d'impiego di MAXIGIB BIO per la coltura da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto in 1 litro d'acqua, agitare fino a complete dissoluzione. Riempire a metà il serbatoio dell'atomizzatore, mescolare e mantenere in agitazione, quindi portare a volume con la restante acqua. Su agrumi la soluzione ideale per massimizzare l'apporto di GA3 è a pH 4-5,5.

Agrumi
Dose: 5 g/100 litri d'acqua (Clementino, mandarino)
5-10 g/100 litri d'acqua (arancio, limone)
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (Clementino, mandarino)
1 (arancio, limone)
MAXIGIB BIO può essere usato per migliorare la formazione dei frutti degli agrumi. Su clementino e mandarino effettuare un primo trattamento a 5 g/100 litri d'acqua dalla piena fioritura fino a 2/3 della caduta petali e ripetere, se necessario, specialmente in caso di un lungo periodo di fioritura.
MAXIGIB BIO può essere usato per posticipare la maturazione. Su arancio, effettuare un solo trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima dell'inizio del cambio di colorazione dei frutti per posticipare la maturazione e migliorare la qualità della buccia alla raccolta. Su limone, effettuare un unico trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima della colorazione del frutto per posticipare la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli ed aumentare la dimensione ed il peso dei frutti.
Attenzione: l'applicazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, quali Turkey Valencia e Bhiahinnia Navel, può causare fenomeni di fitotossicità in condizioni di crescita sfavorevoli..

Pero
Dose: fino a 6 g/100 litri d'acqua se applicato da solo, 1,5 g/100 litri d'acqua in miscela con PERLAN®
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa fruttificazione, applicare durante la fioritura (nel periodo compreso tra il 20-30% e fine fioritura). MAXIGIB BIO può anche essere applicato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni da gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

Attenzione: la gestione del frutteto (in particolare la potatura ed il controllo della robustezza dell'albero) e la fertilizzazione devono essere adattate in relazione all'obiettivo di carico di frutta. L'uso di una dose troppo alta di MAXIGIB BIO può modificare aspetto dei frutti (allungamento frutta) e ridurre la fioritura nell'anno successivo.

Vite
Dose: 15 g/100 litri d'acqua (uva da tavola)
2,5-5 g/100 litri d'acqua (uva da vino e uva passa)
Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri (uva da tavola); 500 litri (uva da vino); 1000 litri (uva passa)
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (uva da tavola)
1 (uva da vino e uva passa)
Nelle varietà apirene di uva da tavola (Sultanina, Thomson...), un'applicazione prima della fioritura su germogli di 4-8 cm aumenterà la lunghezza grappolo. L'assottigliamento degli acini può essere ottenuto con una sola applicazione al 30-40% di fioritura. Applicare MAXIGIB BIO a 5 g/100 litri d'acqua dall'allegagione fino ad una dimensione delle bacche di 3-4 mm di diametro per ingrandire gli acini alla raccolta e ripetere l'applicazione dopo 8-10 giorni per ottenere acini di formato più omogeneo. Un trattamento in piena fioritura ripetuta dopo 5 giorni aumenta l'allegagione e la precocità di produzione
Su uva da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, etc.), applicare MAXIGIB BIO a 2,5-5 g/100 litri d'acqua prima della fioritura su germogli di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e così facendo ridurre la compattezza grappolo e l'impatto potenziale di *Botrytis cinerea* su grappoli
Nella produzione di uva passa (Sultanina), applicare MAXIGIB BIO a 2,5-5 g/100 litri d'acqua quando la dimensione dell'acino è di 3 mm di diametro per aumentarne la dimensione alla raccolta. Un unico trattamento a 2,5-5 g/100 litri d'acqua in piena fioritura limita la caduta di fiori e frutti su varietà Black Corinthian.
L'uso di MAXIGIB BIO in miscela estemporanea con un bagnante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Attenzione: ridurre la dose d'impiego di MAXIGIB BIO su varietà molto sensibili come Riesling.

Ciliegio
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Per aumentare la compattezza e la qualità nel ciliegio dolce applicare circa 3 settimane prima del raccolto previsto, al momento della comparsa della maturazione, quando le ciliegie sono di colore giallo paglierino. MAXIGIB BIO ritarda la maturazione dei frutti di 4-5 giorni, allungando così il periodo di raccolta e ritardando il periodo di suscettibilità da rotture causate dalla pioggia rottura. Il trattamento inoltre aumenta la dimensione del frutto, la compattezza e la resistenza a patologie di post-raccolta.

Carciofo
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 400-1000 litri
Per ottenere un anticipo di maturazione, dei capolini più grossi ed in maggior quantità applicare MAXIGIB BIO a 5-10 g/100 litri d'acqua. La prima applicazione deve avvenire durante la formazione del capolino centrale (1-2 foglie vere) e può essere ripetuto ogni 15-20 giorni.
Attenzione: il regime di fertilizzazione deve essere adattato all'obiettivo di produzione per beneficiare del trattamento.

Pomodoro in serra
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 500 litri
Per ottenere un anticipo di produzione ed un aumento dell'allegagione, applicare MAXIGIB BIO durante la fase iniziale della fioritura del palco fiorale desiderato. L'applicazione può essere ripetuta, se necessario, sul successivo palco fiorale. L'irrorazione va diretta sui boccioli.

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dose: 10-80 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
A seconda della sua epoca di impiego, l'applicazione di MAXIGIB BIO può portare a stimolazione della crescita vegetativa, fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, il momento esatto dell'applicazione deve essere adattata alla coltura ed all'effetto desiderato.

Compatibilità
MAXIGIB BIO non deve essere miscelato con oli minerali e prodotti alcalini come poltiglia bordolese e zolfo calcico. Non effettuare trattamenti con MAXIGIB BIO a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di MAXIGIB BIO in miscela con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze generali
Utilizzare alti volumi d'acqua per assicurare la completa bagnatura della coltura. Adattare il volume di trattamento allo stadio di sviluppo ed al volume di vegetazione.
Effettuare i trattamenti preferibilmente al mattino o di sera, quando l'umidità relative è più alta, in modo da assicurare il perfetto assorbimento di MAXIGIB BIO ed accrescerne l'efficacia. Non applicare su piante sotto stress idrico.
Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Risciacquare il serbatoio con acqua pulita e spruzzare sull'appezzamento trattato.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

Etichetta ridotta

MAXIGIB BIO

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 20
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'USO
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

Titolare della registrazione:
fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK
Tel. +44 1905 361800 E enquire@fine.eu www.fine.eu

Distribuito da:
Intertec S.r.l. - Loc. Ferrantina, 27 - 52011 Bibbiena (AR)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10434 del 12/04/2000

Officina di produzione: Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse, 229 – D-23568 Lübeck (Germania)
Officina di confezionamento: SCHIRM GmbH - Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D- 85107 Baar-Ebenhausen (Germania)

Contenuto netto: g 5-10 – 20 – 50 – 100 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

GIBRELIN SP

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 20
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Titolare della registrazione:
fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK
Tel. +44 1905 361800 E enquire@fine.eu www.fine.eu

Distribuito da:
L. GOBBI S.r.l. – Via B. Bosco, 57 – 16121 Genova Tel. +39 010 589145

Registrazione del Ministero della Sanità n. 13813 del 18/05/2007

Officina di produzione: Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse, 229 – D-23568 Lübeck (Germania);
Officina di confezionamento: SCHIRM GmbH - Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D- 85107 Baar-Ebenhausen (Germania) -

Contenuto netto: g 5 - 10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 - kg 1 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

LEGGERE COMPLETAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO

GIBRELIN SP contiene acido gibberellico GA_3, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica in numerose specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici quali l'accrescimento e lo sviluppo della pianta, la fioritura, l'allegagione, l'anticipo di produzione. L'epoca di applicazione è fondamentale per il buon risultato del trattamento.

MODALITÀ D'USO
Miscelazione
Dopo aver stabilito la dose d'impiego di GIBRELIN SP per la coltura da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto in 1 litro d'acqua, agitare fino a complete dissoluzione. Riempire a metà il serbatoio dell'atomizzatore, mescolare e mantenere in agitazione, quindi portare a volume con la restante acqua. Su agrumi la soluzione ideale per massimizzare l'apporto di GA3 è a pH 4-5,5.

Agrumi
Dose: 5 g/100 litri d'acqua (Clementino, mandarino)
5-10 g/100 litri d'acqua (arancio, limone)
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (Clementino, mandarino)
1 (arancio, limone)
GIBRELIN SP può essere usato per migliorare la formazione dei frutti degli agrumi. Su clementino e mandarino effettuare un primo trattamento a 5 g/100 litri d'acqua dalla piena fioritura fino a 2/3 della caduta petali e ripetere, se necessario, specialmente in caso di un lungo periodo di fioritura.
GIBRELIN SP può essere usato per posticipare la maturazione. Su arancio, effettuare un solo trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima dell'inizio del cambio di colorazione dei frutti per posticipare la maturazione e migliorare la qualità della buccia alla raccolta. Su limone, effettuare un unico trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima della colorazione del frutto per posticipare la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli ed aumentare la dimensione ed il peso dei frutti.
Attenzione: l'applicazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, quali Turkey Valencia e Bhiahinnia Navel, può causare fenomeni di fitotossicità in condizioni di crescita sfavorevoli..

Pero
Dose: fino a 6 g/100 litri d'acqua se applicato da solo, 1,5 g/100 litri d'acqua in miscela con PERLAN®
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa fruttificazione, applicare durante la fioritura (nel periodo compreso tra il 20-30% e fine fioritura). GIBRELIN SP può anche essere applicato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni da gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

Attenzione: la gestione del frutteto (in particolare la potatura ed il controllo della robustezza dell'albero) e la fertilizzazione devono essere adattate in relazione all'obiettivo di carico di frutta. L'uso di una dose troppo alta di GIBRELIN SP può modificare aspetto dei frutti (allungamento frutta) e ridurre la fioritura nell'anno successivo.

Vite
Dose: 15 g/100 litri d'acqua (uva da tavola)
2,5-5 g/100 litri d'acqua (uva da vino e uva passa)
Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri (uva da tavola); 500 litri (uva da vino); 1000 litri (uva passa)
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (uva da tavola)
1 (uva da vino e uva passa)
Nelle varietà apirene di uva da tavola (Sultanina, Thomson...), un'applicazione prima della fioritura su germogli di 4-8 cm aumenterà la lunghezza grappolo. L'assottigliamento degli acini può essere ottenuto con una sola applicazione al 30-40% di fioritura. Applicare GIBRELIN SP a 5 g/100 litri d'acqua dall'allegagione fino ad una dimensione delle bacche di 3-4 mm di diametro per ingrandire gli acini alla raccolta e ripetere l'applicazione dopo 8-10 giorni per ottenere acini di formato più omogeneo. Un trattamento in piena fioritura ripetuta dopo 5 giorni aumenta l'allegagione e la precocità di produzione
Su uva da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, etc.), applicare GIBRELIN SP a 2,5-5 g/100 litri d'acqua prima della fioritura su germogli di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e così facendo ridurre la compattezza grappolo e l'impatto potenziale di *Botrytis cinerea* su grappoli
Nella produzione di uva passa (Sultanina), applicare GIBRELIN SP a 2,5-5 g/100 litri d'acqua quando la dimensione dell'acino è di 3 mm di diametro per aumentarne la dimensione alla raccolta. Un unico trattamento a 2,5-5 g/100 litri d'acqua in piena fioritura limita la caduta di fiori e frutti su varietà Black Corinthian.
L'uso di GIBRELIN SP in miscela estemporanea con un bagnante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Attenzione: ridurre la dose d'impiego di GIBRELIN SP su varietà molto sensibili come Riesling.

Ciliegio
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Per aumentare la compattezza e la qualità nel ciliegio dolce applicare circa 3 settimane prima del raccolto previsto, al momento della comparsa della maturazione, quando le ciliegie sono di colore giallo paglierino. GIBRELIN SP ritarda la maturazione dei frutti di 4-5 giorni, allungando così il periodo di raccolta e ritardando il periodo di suscettibilità da rotture causate dalla pioggia rottura. Il trattamento inoltre aumenta la dimensione del frutto, la compattezza e la resistenza a patologie di post-raccolta.

Carciofo
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 400-1000 litri
Per ottenere un anticipo di maturazione, dei capolini più grossi ed in maggior quantità applicare GIBRELIN SP a 5-10 g/100 litri d'acqua. La prima applicazione deve avvenire durante la formazione del capolino centrale (1-2 foglie vere) e può essere ripetuto ogni 15-20 giorni.
Attenzione: il regime di fertilizzazione deve essere adattato all'obiettivo di produzione per beneficiare del trattamento.

Pomodoro in serra
Dose: 5-10 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 500 litri
Per ottenere un anticipo di produzione ed un aumento dell'allegagione, applicare GIBRELIN SP durante la fase iniziale della fioritura del palco fiorale desiderato. L'applicazione può essere ripetuta, se necessario, sul successivo palco fiorale. L'irrorazione va diretta sui boccioli.

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dose: 10-80 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
A seconda della sua epoca di impiego, l'applicazione di GIBRELIN SP può portare a stimolazione della crescita vegetativa, fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, il momento esatto dell'applicazione deve essere adattata alla coltura ed all'effetto desiderato.

Compatibilità
GIBRELIN SP non deve essere miscelato con oli minerali e prodotti alcalini come poltiglia bordolese e zolfo calcico. Non effettuare trattamenti con GIBRELIN SP a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di GIBRELIN SP in miscela con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze generali
Utilizzare alti volumi d'acqua per assicurare la completa bagnatura della coltura. Adattare il volume di trattamento allo stadio di sviluppo ed al volume di vegetazione.
Effettuare i trattamenti preferibilmente al mattino o di sera, quando l'umidità relative è più alta, in modo da assicurare il perfetto assorbimento di GIBRELIN SP ed accrescerne l'efficacia. Non applicare su piante sotto stress idrico.
Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Risciacquare il serbatoio con acqua pulita e spruzzare sull'appezzamento trattato.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei

21 LUG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

Etichetta ridotta

GIBRELIN SP

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 20
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'USO
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

Titolare della registrazione:
fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK
Tel. +44 1905 361800 E enquire@fine.eu www.fine.eu

Distribuito da:
L. GOBBI S.r.l. – Via B. Bosco, 57 – 16121 Genova Tel. +39 010 589145

Registrazione del Ministero della Sanità n. 13813 del 18/05/2007

Officina di produzione: Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse, 229 – D-23568 Lübeck (Germania);
Officina di confezionamento: SCHIRM GmbH - Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D- 85107 Baar-Ebenhausen (Germania) -

Contenuto netto: g 5 - 10 – 20 – 50 – 100 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

GIBRELIN SP

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 20
(purezza minima 90%)
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Titolare della registrazione:

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington, Worcester WR5 2RQ UK
Tel. +44 1905 361800 E enquire@fine.eu www.fine.eu

Distribuito da:
L. GOBBI S.r.l. – Via B. Bosco, 57 – 16121 Genova Tel. +39 010 589145

Registrazione del Ministero della Sanità n. 13813 del 18/05/2007

Officina di produzione: Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse, 229 – D-23568 Lübeck (Germania);
Officina di confezionamento: SCHIRM GmbH - Standort Baar-Ebenhausen Dieselstrasse 8 D- 85107 Baar-Ebenhausen (Germania)

Contenuto netto: g 150 (20 sacchetti da 12,5 g) Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

LEGGERE COMPLETAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO

GIBRELIN SP contiene acido gibberellico GA_3, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica in numerose specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici quali l'accrescimento e lo sviluppo della pianta, la fioritura, l'allegagione, l'anticipo di produzione. L'epoca di applicazione è fondamentale per il buon risultato del trattamento.

MODALITÀ D'USO
Miscelazione
Dopo aver stabilito la dose d'impiego di GIBRELIN SP per la coltura da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto in 1 litro d'acqua, agitare fino a complete dissoluzione. Riempire a metà il serbatoio dell'atomizzatore, mescolare e mantenere in agitazione, quindi portare a volume con la restante acqua. Su agrumi la soluzione ideale per massimizzare l'apporto di GA3 è a pH 4-5,5.

Agrumi
Dose: 5 g/100 litri d'acqua (Clementino, mandarino)
5-10 g/100 litri d'acqua (arancio, limone)
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (Clementino, mandarino)
1 (arancio, limone)
GIBRELIN SP può essere usato per migliorare la formazione dei frutti degli agrumi. Su clementino e mandarino effettuare un primo trattamento a 5 g/100 litri d'acqua dalla piena fioritura fino a 2/3 della caduta petali e ripetere, se necessario, specialmente in caso di un lungo periodo di fioritura.
GIBRELIN SP può essere usato per posticipare la maturazione. Su arancio, effettuare un solo trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima dell'inizio del cambio di colorazione dei frutti per posticipare la maturazione e migliorare la qualità della buccia alla raccolta. Su limone, effettuare un unico trattamento a 5-10 g/100 litri d'acqua prima della colorazione del frutto per posticipare la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli ed aumentare la dimensione ed il peso dei frutti.
Attenzione: l'applicazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, quali Turkey Valencia e Bhiahinnia Navel, può causare fenomeni di fitotossicità in condizioni di crescita sfavorevoli.

Pero
Dose: fino a 6 g/100 litri d'acqua se applicato da solo, 1,5 g/100 litri d'acqua in miscela con PERLAN®
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa fruttificazione, applicare durante la fioritura (nel periodo compreso tra il 20-30% e fine fioritura). GIBRELIN SP può anche essere applicato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni da gelo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

1. Riempire l'atomizzatore con il 50% di acqua	2. Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte	3. Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta	4. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento dei sacchetti (3-4 min)	5. Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

Stampigliatura da apporre sui sacchetti idrosolubili

GIBRELIN SP FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE **Composizione** 100 grammi di prodotto contengono Acido Gibberellico (A_3) puro g 20 Supporti inerti q.b. a g 100	**FINE AGROCHEMICALS Ltd.** Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione Contenuto netto: g 12,5

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2017

17A05782

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05783

DECRETO 17 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa G.B. Costruzioni - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società cooperativa G.B. Costruzioni società cooperativa dl produzione e lavoro a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.533,00 si riscontra una massa debitoria di € 72.514,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 54.617,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata. non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa e tornata indietro con la dicitura «destinatario trasferito»;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2012 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto dì dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e stato estratto attraverso un sistema informatica, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito Internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa G.B. Costruzioni — Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Velletri (Roma) (codice fiscale 10421801001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe La Rosa, nato a Ragusa il 28 giugno 1982 (C.F. LRSGPP82H28H163G), e domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente straordinario Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di leggi.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05804

DECRETO 17 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Interservice cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Interservice cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 239.812,00, si riscontra una massa debitoria di € 450.573,00 ed un patrimonio netto negativo di € -212.362,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Interservice cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 02842191203) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Teresa Cosenza, nata a Mandatoriccio (Cosenza) il 18 ottobre 1965 (codice fiscale CSNTRS65R58E878H), e domiciliata in Bologna, via d'Azeglio n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05806

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Roma Immobiliare Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Consorzio Roma Immobiliare Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.723.586,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.883.460,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 159.874,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Consorzio Roma Immobiliare Società cooperativa, con sede in Roma (codice fiscale 11151041008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza 5 agosto 1976 (C.F. ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in Roma, via F. Cesi, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05802

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castelteam cooperativa sociale - in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Castelteam cooperativa sociale - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 151.640,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 205.261,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 102.628,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Castelteam cooperativa sociale - in liquidazione» con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 01127410338) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Prandi (C.F. PRN DVD 70T13 H223M), nato a Reggio Emilia (RE) il 13 dicembre 1970, ivi domiciliato in via Mentana, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05803

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Altea Group Società cooperativa», in Povegliano Veronese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «irreperibile» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Altea Group società cooperativa» con sede in Povegliano Veronese (Verona), (codice fiscale 03582140236), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, nato a Verona (VR) il 18 maggio 1979 (codice fiscale SCNMRZ79E18L781O) ed ivi domiciliato in Corso Porta Nuova n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05808

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Club Cremona Società cooperativa sociale», in Umbertide e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Club Cremona società cooperativa sociale»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita per compiuta giacenza e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 254- octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Club Cremona società cooperativa sociale» con sede in Umbertide (Perugia), (codice fiscale 02495840544), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Bogini nato a Perugia il 29 gennaio 1964 (codice fiscale BGNGLC64A29G478S) ed ivi domiciliato in Via G.B. Pontani n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05809

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.A.M. - Cooperativa lavorazione artistica marcianese - Società cooperativa in liquidazione», in Marsciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.L.A.M. - Cooperativa lavorazione artistica marcianese - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 5.503.005,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 6.449.249,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.126.801,00;

Considerato che in data 16 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.L.A.M. - Cooperativa lavorazione artistica marcianese - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Marsciano (Perugia), (codice fiscale 00222370546) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230C) e domiciliata in Foligno (Perugia), via Sabotino n. 1/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05810

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Global Service Orvieto Società cooperativa a responsabilità limitata», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Global Service Orvieto Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Service Orvieto Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orvieto (Terni), (codice fiscale 01394730558), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Sebastiani, nato a Terni il 24 giugno 1966 (codice fiscale SBS PLA 66H24 L117S) ed ivi domiciliato in piazza Mario Ridolfi n. 35.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05811

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Società Cooperativa sociale Programmazione Servizi (in breve CO.PRO.SER. Società cooperativa)», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa sociale Programmazione Servizi (in breve CO.PRO.SER. Società cooperativa)», con sede in Perugia (codice fiscale 02311310540), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Causio, nata a Maglie (Perugia) il 5 gennaio 1966 (codice fiscale CSA SRN 66A45 E815J) e domiciliata in Perugia in via Martiri dei Lager n. 65.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05812

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Habitat Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, è stata restituita per compiuta giacenza e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Habitat Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova (codice fiscale 00035420280), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Bolognini, nato a Legnago (Verona) il 16 novembre 1975 (codice fiscale BLGDGI75S16E512V) e domiciliato in Padova in via Rismondo n. 2/E.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05813

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Il Quadrifoglio Società cooperativa», in Isola della Scala e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, dalle quali si rileva che l'ente si trova nell'impossibilità di raggiungere lo scopo mutualistico per assenza totale dei soci;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Quadrifoglio Società cooperativa», con sede in Isola della Scala (Verona), (codice fiscale 03676160231), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, nato a Verona il 18 maggio 1979 (codice fiscale SCNMRZ79E18L781O) ed ivi domiciliato in corso Porta Nuova n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05814

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Padana Servizi Società cooperativa», in Arquà Petrarca e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, dalle quale si rileva che l'ente non è in grado di raggiungere lo scopo mutualistico per assenza totale dei soci;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, dalla quale si evince che la cooperativa non deposita i bilanci da oltre due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento, e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Padana Servizi Società Cooperativa» con sede in Arquà Petrarca (Padova), (codice fiscale 04791650288), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Bolognini, nato a Legnago (Verona) il 16 novembre 1975 (codice fiscale BLGDGI75S16E512V) e domiciliato in Padova in via Rismondo n. 2/E.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05816

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Eracle Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Eracle Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 11292981005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Ricciardulli nato a Catanzaro il 12 febbraio 1970 (codice fiscale RCCGNN70B12C352S), e domiciliato in Roma, via del Casale Giuliani n. 46.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05817

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Cooperativa San Francesco», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa San Francesco» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 10134171007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (codice fiscale MNTRRT64H28F839M), e domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05818

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «G.S.A. cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Ardea e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «G.S.A. Cooperativa sociale a r.l. - Onlus» con sede in Ardea (RM) (codice fiscale 09373821009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Spagnolo nato a Catanzaro il 22 giugno 1969 (codice fiscale SPGSVT69H22C352A), e domiciliato in Roma, via Caio Manilio n. 29.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05819

DECRETO 21 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop RD Soc. coop. in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Coop RD Soc. Coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 576.386,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.223.895,00 ed un patrimonio netto negativo di € -2.647.509,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Coop RD Soc. Coop. in liquidazione», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 03561960968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Virgilio Sallorenzo (C.F. SLLVGL 63P23E897X), nato a Mantova (MN) il 23 settembre 1963, e domiciliato in Piacenza (PC), via San Marco, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti

Roma, 21 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05805

DECRETO 21 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futurlog Società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Futurlog Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad € 1.633.686,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 3.003.134,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -858.545,00;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futurlog Società cooperativa», con sede in Cesena (FC) (codice fiscale 02596600359) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Sani (codice fiscale SNAMSM67B18D548N), nato a Ferrara il 18 febbraio 1967, ivi domiciliato in via Borgoleoni n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05807

DECRETO 21 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mastercoop Società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mastercoop Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.701,00, si riscontra una massa debitoria di € 211.908,00 ed un patrimonio netto negativo di € 168.295,00;

Considerato che in data 3 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mastercoop Società cooperativa», con sede in Verona (codice fiscale 03767620234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa nato a Verona il 18 novembre 1981 (codice fiscale PPP RCR 81S18 L781S), ed ivi domiciliato in via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05815

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Monolite Società cooperativa sociale a r.l.», in Torrevecchia Teatina e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Monolite società cooperativa sociale a r.l.», a seguito di segnalazione pervenuta dalla Direzione territoriale del lavoro di Chieti, conclusa il 7 ottobre 2016 e del successivo verbale di accertamento concluso il 25 novembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento non aveva dato prova di aver sanato una grave irregolarità, e più precisamente:

non risultava modificato il regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001 con il corretto inserimento della specifica indicazione del settore di appartenenza del C.C.N.L. applicato per la remunerazione minima dei soci lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato.

Vista la nota n. 13573, trasmessa via Pec in data 7 aprile 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Carlo Volpe;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Monolite Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Torrevecchia Teatina (CH) - C.F. 02512940699, costituita in data 16 febbraio 2015, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Carlo Volpe nato ad Pescara il 10 aprile 1962 (C.F. VLP CRL 62D10 G482V), domiciliato in Osimo (AN), via San Gennaro, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05798

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Villaggio delle Palme a r.l.», in Fermo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria - redatto dall'Associazione di rappresentanza Confcooperative disposta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Edilizia Villaggio delle Palme a r.l.», concluso in data 24 gennaio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento talune gravi irregolarità risultavano non sanate, e più precisamente:

le cariche del Consiglio di amministrazione e del revisore legale dei conti non risultavano rinnovate;

non risultava versato il contributo biennale di revisione per i bienni 2013-2014 e 2015-2016;

Vista la nota n. 196097, trasmessa via Pec in data 25 maggio 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Pierfranco Dini;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa Edilizia Villaggio delle Palme» a r.l. con sede in Fermo - codice fiscale 00415440445, costituita in data 21 marzo 1978, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Piergiorgio Dini nato ad Ancona il 27 ottobre 1973 (codice fiscale DNI PGR 73R27 A271P), domiciliato in Ancona, Via A. Grandi, 56 , è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05801

DECRETO 1° agosto 2017.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario di talune società del Gruppo Tecnis.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2017 con il quale le società Tecnis s.p.a. e le controllate Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina s.c.a.r.l. e San Marco s.c.a.r.l. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 decreto-legge n. 347/2003, ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. prof. Saverio Ruperto;

Viste le sentenze depositata in data 20 giugno 2017 con le quali il Tribunale di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza delle predette Società;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 2017 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle Società Tecnis s.p.a. Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina S.c. a r.l. e San Marco S.c. a r.l.;

Vista l'istanza pervenuta con prot. 0305555 del 19 luglio 2017, integrata con nota prot. 0318592 del 27 luglio 2017, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria delle seguenti società del Gruppo e precisamente:

Consortile Sangro s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04304980875;

Ternirieti s.c.a.r.l., in con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 239, C.F. e P.IVA 04332160870;

San Quirico s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P.IVA 04968830879;

Gubbio s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P.IVA 04879460873;

Consortile Calata Bettolo s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04719610877;

Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 05162730872;

Salaria s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), Via Felicetto n. 239, C.F. e P.IVA 04311600870;

Consortile Nord Sud s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04847870872;

Metro Catania 2013 s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Giorgio Almirante n. 21, C.F. e P.IVA 05098880874;

Spoleto s.c.a.r.l., con sede in Santa Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P.IVA 04938930874;

Ritenuto che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, ed, in particolare:

trattasi di «imprese del gruppo», in quanto società consortili, direttamente controllate da Tecnis Spa e costituite per l'esecuzione di appalti aventi ad oggetto la realizzazione di opere di cui Tecnis, anche in associazione temporanea di imprese con altre società, è risultata aggiudicataria;

si trovano in stato di insolvenza, come confermato da quanto rappresentato in istanza e dalla documentazione allegata, da cui risulta uno situazione di sostanziale illiquidità, nonché l'incapacità di far fronte alle obbligazioni correnti, essendo le attività a breve, prevalentemente costitute da crediti verso la controllante, già dichiarata insolvente;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ed alla nomina dei relativi Organi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, le seguenti società del Gruppo Tecnis:

Consortile Sangro s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04304980875;

Ternirieti s.c.a.r.l., in con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 239, C.F. e P.IVA 04332160870;

San Quirico s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P.IVA 04968830879;

Gubbio s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P. IVA 04879460873;

Consortile Calata Bettolo s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04719610877;

Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 05162730872;

Salaria s.c.a.r.l., con sede in S. Venerina (CT), Via Felicetto n. 239, C.F. e P.IVA 04311600870;

Consortile Nord Sud s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 15, C.F. e P.IVA 04847870872;

Metro Catania 2013 s.c.a.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Giorgio Almirante n. 21, C.F. e P.IVA 05098880874;

Spoleto s.c.a.r.l., con sede in Santa Venerina (CT), via Felicetto n. 237, C.F. e P.IVA 04938930874.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato commissario straordinario l'avv. prof. Saverio Ruperto ed è preposto, per un triennio, il Comitato di sorveglianza già nominato con decreto in data 17 luglio 2017 per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05829

DECRETO 2 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adriatica Service Società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 28 giugno 2016 n. 18/SGC/2016 con il quale la società cooperativa «Adriatica servizi società cooperativa» con sede in Chioggia (VE) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Ezio Busato ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa Direzione generale in data 9 maggio 2017 nella quale il commissario governativo ha evidenziato la grave situazione debitoria della cooperativa nei confronti dell'Erario, di enti previdenziali ed assistenziali e di altri enti pubblici dalla quale si rileva uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pari a € 0,00 si rileva un disavanzo patrimoniale di € 417.097,80;

Considerato che in data 13 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Adriatica servizi società cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale 02952510275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato Attilio nato il 13 aprile 1948 a Treviso (TV), (codice fiscale BST ZEI 48D13 L407N) ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05799

DECRETO 2 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Isola Società cooperativa O.N.L.U.S.», in Roncofreddo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 gennaio 2017 n. 6/2017 del Tribunale di Forlì con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Isola società cooperativa O.N.L.U.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Isola società cooperativa O.N.L.U.S.», con sede in Roncofreddo (FC) (codice fiscale 03105650406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Sergio (C.F. SRG VNT 82T54 C573A) nata a Cesena (FC) il 14 dicembre 1982 ivi domiciliata, via Capannaguzzo, n. 1404.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ocaliva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1392/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 817/2017 del 4 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Intercept Pharma Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 045222015/E, 045222027/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

OCALIVA è indicato per il trattamento della colangite biliare primitiva (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA.

Il medicinale «Ocaliva» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse

AIC N. 045222015/E (in base 10) 1C423Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3060,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5050,67

Confezione

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse

AIC N. 045222027/E (in base 10) 1C424C (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3060,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5050,67

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'*Ex Factory*: alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* pari a € 28,400 Mln/24 mesi. In caso di superamento della soglia *ex factory* di € 28,400 Mln/24 mesi di fatturato, al netto dello sconto di cui all'art. 3 dell'accordo, la società è tenuta al ripiano dello sfondamento attraverso procedura di *payback*. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento), trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a Piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determinazione (all. 1).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ocaliva» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalle Regioni e/o di medici specialisti (RRL): gastroenterologo, internista ed immunologo.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI OCALIVA (*acido obeticolico*)
PER IL TRATTAMENTO DELLA COLANGITE BILIARE PRIMITIVA (PBC)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei soli specialisti ospedalieri gastroenterologo, internista, immunologo e rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione)

Centro prescrittore ____________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ____________________

Tel. ____________ e-mail ____________________

Paziente (cognome, nome) ____________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) ________ altezza (cm) ________

Comune di nascita ____________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____________________ Tel. ____________

Regione ____________ ASL di residenza ____________ Prov. ________

Medico di Medicina Generale ____________________

Indicazione rimborsata SSN

Trattamento negli adulti della colangite biliare primitiva (nota anche come cirrosi biliare primitiva), in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA, che presentano le caratteristiche qui di seguito indicate ai fini della prescrivibilità:

Il/la paziente:

- ☐ è già in terapia da almeno 12 mesi con l'UDCA (UDCA assunto da almeno 3 mesi a dose stabile) (*terapia in combinazione*)
- ☐ è intollerante all'UDCA (UDCA assunto per meno di 3 mesi) (*monoterapia*), specificare il motivo dell'intolleranza: ____________________

(indicare solo una delle condizioni sopra specificate)

e presenta:

- ☐ Fosfatasi Alcalina (ALP) ≥ 1,5 x ULN
- ☐ ULN < Bilirubina Totale (BT) <2 x ULN

(indicare almeno una delle condizioni sopra specificate)

Il/la paziente è cirrotico?

- ☐ No
- ☐ Sì
  - ☐ In classe Child-Pugh A
  - ☐ In classe Child-Pugh B/C

Prescrizione OCALIVA (acido obeticolico)

☐ Dosaggio: ☐ Numero di compresse:

Specificare se si tratta di:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione di terapia

Paziente con insufficienza epatica classe Child-Pugh B/C: *dosaggio iniziale è 5 mg una volta alla settimana. Dopo 3 mesi, se non si è ottenuta una riduzione adeguata di ALP e/o BT ed il pz tollera il medicinale, aumentare la dose a 5 mg due volte alla settimana* e successivamente a 10 mg due volte alla settimana* a seconda della risposta e della tollerabilità (*almeno tre giorni di distanza tra le somministrazioni).*

Prosecuzione di terapia dopo 12 mesi: *se non è stata osservata una riduzione di almeno il 15% dei valori di ALP rispetto al basale considerare attentamente se sia utile proseguire la terapia, in particolare nei pazienti con un livello non particolarmente elevato di ALP prima dell'inizio della terapia.*

NOTA BENE

Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico dell'acido obeticolico nella popolazione pediatrica per il trattamento della PBC.
Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr*. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7).

Data ____________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

17A05919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 353 del 27 luglio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 10 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0298 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini, 9 - 20121 Milano.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse; codice A.I.C. n. 045326016 (in base 10), 1C77Q0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione, angina pectoris cronica stabile, angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (Monza e Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc 10 mg compresse» 14 compresse; codice A.I.C. n. 045326016; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc 10 mg compresse» 14 compresse; codice A.I.C. n. 045326016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05820

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 352 del 27 luglio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX gastro-resistant tablet 5mg/tab (Blist 2x20 PVC/PVDC) dalla Grecia con numero di autorizzazione 36881/28-07-2008 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Dulcolax 5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC; codice A.I.C. n. 045324011 (in base 10), 1C75RC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti; lattosio, amido di mais (secco), amido di mais (solubile), glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio biossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (giallo) (E 172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dulcolax 5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC; codice A.I.C. n. 045324011; classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Dulcolax 5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC; codice A.I.C. n. 045324011; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05821

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 351 del 27 luglio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL cream 1% WW BTx30g dalla Grecia, con numero di autorizzazione 40436/08/09-11-2009 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Pevaryl 1% crema» tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 045325014 (in base 10), 1C76QQ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato g 1,0;

eccipienti: miscela di esteri dell'acido stearico con glicoli; miscela di acidi grassi con glicole polietilenico; olio di vaselina; butilidrossianisolo; profumo; acido benzoico; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nella terapia di:

micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti o muffe ed infezioni sostenute da batteri Gram-positivi;

micosi del condotto uditivo (limitatamente alla forma emulsione) e delle unghie; Pityriasis Versicolor.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pevaryl 1% crema» tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 045325014; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pevaryl 1% crema» tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 045325014; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05822

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupropione Sandoz».

Con la determinazione AAM/AIC n. 114 del 3 agosto 2017 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: BUPROPIONE SANDOZ - A.I.C. n. 043095 - 300 mg compresse a rilascio modificato.

A.I.C. confezioni: 043095037, 043095049, 043095064.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice S.I.S. 1392).

17A05823

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Strides Arcolab International».

Con la determinazione AAM/AIC n. 115 del 3 agosto 2017è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: OMEGA 3 STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL - A.I.C.: 043488.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Strides Arcolab International Ltd (codice S.I.S. 3484).

17A05824

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Aurobindo».

Con la determinazione AAM/AIC n. 116 del 3 agosto 2017 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TADALAFIL AUROBINDO, A.I.C. n. 043931, confezioni: tutte, titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice S.I.S. 3199).

17A05825

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Bracco».

Estratto determina AAM/AIC n. 113/2017 del 3 agosto 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO BRACCO, nella forma e confezione: «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Confezione: «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce - A.I.C. n. 044633016 (in base 10), 1BL2XS (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro:

a confezionamento integro: quattro anni;

dopo prima apertura del flacone: sei mesi.

Composizione: un ml di soluzione (40 gocce) contiene 0,5 mg di colecalciferolo, pari a 20.000 UI di vitamine D3 (una goccia contiene circa 500 *UI)*:

principio attivo: colecalciferolo;

eccipienti: trigliceridi a catena media, azoto, anidride carbonica.

Produttore del principio attivo: DSM Nutritional Products France SAS - 1 Boulevard D'Alsace - 68128 Village-Neuf -France.

Produttore del prodotto finito: (produzione, confezionamento, controllo e rilascio del lotto) Merck KGaA- Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germany.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044633016 - «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044633016 - «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Ricetta ripetibile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05826

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sodio Fosfato New. Fa. Dem.», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 814/2017 del 24 luglio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SODIO FOSFATO NEW.FA.DEM, confezioni:

A.I.C. n. 031052 018 - «Adulti 16% /6% soluzione rettale» 1 flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 031052 020 - «Adulti 16% /6% soluzione rettale» 25 flaconi da 120 ml,

titolare A.I.C.: New.Fa.Dem. S.r.l., procedura nazionale, con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05827

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 25 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Johan O. Verboom, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi in Milano.

17A05779

Rilascio di *exequatur*

In data 31 luglio 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Kerkoc, Console onorario della Repubblica di Finlandia in Bologna.

17A05785

Rilascio di *exequatur*

In data 31 luglio 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Marie-Christine Jamet, Console onorario della Repubblica Francese in Venezia.

17A05786

Istituzione del Consolato onorario in Porto Velho (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Porto Velho (Brasile) un Vice consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato della Rondonia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05858

Soppressione del Consolato onorario in Stara Zagora e variazione della circoscrizione territoriale dei Consolati onorari in Varna e Plovdiv.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo primo

Il Consolato onorario in Stara Zagora è soppresso.

Articolo secondo

La circoscrizione del Consolato onorario in Varna (Bulgaria), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sofia, è così rideterminata: Regioni di Ruse, Razgrad, Silistra, Targovishte, Shumen, Dobrich, Varna, Sliven, Burgas, Yambol.

Articolo terzo

La circoscrizione del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sofia, è così rideterminata: Regioni di Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Pazardhzik, Plovdiv, Stara Zagora, Smolyan, Kardzhali, Haskovo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05859

Presentazione di lettere credenziali

Il 20 luglio 2017 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Reenat Sandhu, Ambasciatore dell'India, S.E. Fayiz F. Khouri, Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania e S.E. Ádám Zoltán Kovács, Ambasciatore d'Ungheria, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

17A05784

REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì.

(*Omissis*);

(D.G.R. n. 89 - 5520).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito: Codice) è possibile assoggettare a specifica disciplina di tutela particolari aree e immobili per i quali sussiste il notevole interesse pubblico;

la normativa prevede che sia un'apposita commissione, definita dall'art. 137 del Codice, a valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico, sulla base di una proposta formulata ai sensi dell'art. 138, comma 1, «con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza e qualità identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono»;

la legge regionale n. 32/2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), all'art. 2, ha istituito la commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 137 del Codice (di seguito: commissione);

la suddetta commissione è stata costituita con D.P.G.R. n. 73 del 19 novembre 2010, successivamente ricostituita con D.P.G.R. n. 91 del 14 settembre 2015 e modificata con D.P.G.R. n. 69 dell'8 settembre 2016.

Premesso inoltre che:

la richiesta di attivazione della procedura di dichiarazione in oggetto è stata presentata dal comitato villanovese «Ama il tuo paese», dal comitato cuneese del Forum nazionale del paesaggio, da Pro Natura, da Legambiente Cuneo, dalla Sezione di Mondovì di Italia Nostra e, a partire dal 2015, supportata anche dal FAI;

la presentazione dell'istanza nasce dal desiderio di salvaguardia e valorizzazione di una parte di territorio che racchiude testimonianze significative e di pregio dal punto di vista storico, culturale, religioso ed economico, a partire dal Medioevo sino all'epoca industriale;

la prima richiesta, pervenuta con nota protocollo n. 19394/08.14 del 31 maggio 2012, è stata successivamente integrata con nota protocollo n. 18186/08.14 del 4 luglio 2014 e con nota protocollo n. 2571/16.10 del 26 gennaio 2016;

la commissione regionale ha effettuato un sopralluogo sulle aree candidate in data 26 gennaio 2016 e ha ricevuto in audizione, in data 14 febbraio 2016 e in data 19 novembre 2016, i rappresentanti dei Comuni di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì (CN), come previsto dall'art. 138, comma 1 del Codice;

a seguito dei suddetti incontri e sulla base di quanto emerso da un approfondito lavoro istruttorio, la commissione in data 7 dicembre 2016 è pervenuta all'approvazione ultima della documentazione inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico del Momburgo, parzialmente integrata in data 11 gennaio 2017.

Dato atto che:

la Giunta regionale ha preso atto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla commissione, con deliberazione n. 22-4612 del 30 gennaio 2017, dando mandato agli uffici regionali di perfezionare la pubblicazione della suddetta proposta secondo le modalità stabilite dal Codice sopra richiamate;

ai sensi dell'art. 139, comma 1 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è stata pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio dei comuni e della provincia interessati, a far data dal 7 febbraio 2017;

al fine di contenere i costi connessi alla pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla stampa quotidiana, prevista ai sensi dell'art. 139, comma 2 del Codice, in ragione della previsione contenuta nell'art. 32 della legge n. 69/2009, è stato possibile assolvere agli obblighi di pubblicità per mezzo delle sole pubblicazioni online;

a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle suddette proposte sono state presentate alla regione sei osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati, come riportato nell'allegato 2: «Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione»;

considerato che, per l'analisi delle suddette osservazioni, si è tenuto conto delle valutazioni espresse dalla commissione regionale, verbalizzate in data 5 luglio 2017;

ritenuta condivisibile la necessità di esplicitare con maggiore precisione le ragioni del vincolo, già riportate nella descrizione, integrando il testo della dichiarazione e modificandone in tal senso il titolo, anche in risposta alle osservazioni pervenute;

ritenuto quindi di decidere in merito alle singole osservazioni, sulla base delle citate valutazioni, così come riportato nell'allegato 2.

Tutto ciò premesso.

Richiamato che, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del Codice, «la regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico».

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione, che riconosce come meritevole di tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 il contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì, in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali.

Ritenuto inoltre che il valore di questo paesaggio sia particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Visti:

gli articoli da 137 a 140 del decreto legislativo n. 42/2004;

l'art. 2 della legge regionale n. 32/2008;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

di dichiarare il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN);

di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente nell'allegato 1: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN)», per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel suddetto allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre che gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice nell'ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nel medesimo allegato 1;

di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, contenute nell'allegato 2 «Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di trasmettere la stessa ai comuni interessati per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4;

di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere alla pubblicità dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della presente deliberazione attraverso il sito ufficiale regionale;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013.

(*Omissis*).

Il Presidente
della Giunta regionale
CHIAMPARINO

Direzione affari istituzionali
e avvocatura
Il funzionario verbalizzante
D'AMATO

Estratto dal libro dei verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in adunanza 3 agosto 2017

ALLEGATO *1*

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CONTESTO TERRITORIALE DEL MOMBURGO CON LE EMERGENZE MONUMENTALI E PAESAGGISTICHE DI MONTE CALVARIO, DEL SANTUARIO DI SANTA LUCIA E DEL PERCORSO DEVOZIONALE DA VILLAVECCHIA, NEI COMUNI DI ROCCAFORTE MONDOVÌ E VILLANOVA MONDOVÌ (CN) ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* decreto legislativo n. 42/2004. Comuni: Roccaforte Mondovì (CN), Villanova Mondovì (CN).

Riconoscimento del valore dell'area

La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato dal complesso storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che, partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia, arriva al Monte Calvario; si riconoscono inoltre le valenze paesaggistiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inserisce il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere. Per queste motivazioni si riconosce l'interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo, in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali; inoltre, il valore di questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale. Per le suddette motivazioni, si dichiara il notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004.

Descrizione della perimetrazione dell'area

Nella definizione della perimetrazione è stata privilegiata, ove possibile, l'individuazione di elementi di confine di tipo antropico e fisico-naturalistico (rete viaria, corsi d'acqua). Dove ciò non è stato possibile, in quanto la sostanziale continuità del paesaggio non permette di identificare i suddetti elementi, sono stati utilizzati i limiti catastali. Come criterio generale si è scelto, inoltre, di escludere dalla perimetrazione della dichiarazione le cave poste ai margini della stessa, denominate «Rulfi» e «Rocchetta». Si intendono esclusi dall'area oggetto di dichiarazione i sedimi delle strade su cui si attesta il limite esterno della perimetrazione.

Il perimetro ha inizio presso l'intersezione tra via Rulfi e il limite catastale tra i Comuni di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì, in corrispondenza del vertice sud-orientale della particella n. 71 del foglio n. 22 di Roccaforte. Prosegue in direzione nord-occidentale lungo il predetto limite, che separa i fogli n. 33 del Comune di Villanova (interno) e n. 22 del Comune di Roccaforte (esterno), fino a incontrare il vertice settentrionale della particella n. 15 del citato foglio n. 22. Svolta quindi in direzione sud-ovest, attestandosi lungo il limite superiore della strada vicinale della Bandia, escludendola, che segue fino a incontrare il vertice nordoccidentale della particella n. 10 del predetto foglio n. 22. Scende poi lungo il limite occidentale della suddetta particella n. 10, quindi n. 12 e n. 21 (esterne), fino a incontrare il vertice occidentale della particella n. 22. Svolta quindi in direzione sud-ovest lungo il confine delle particelle numeri 39, 106, 26, 27, 28 e 130 del foglio n. 22, quindi nu-

meri 68, 67, 64, 63 e 62 del foglio n. 21, escludendole, fino a incrociare il torrente Lurisia. Segue il corso d'acqua in direzione sud-ovest fino a incontrare via Casali Bonada, che segue in direzione settentrionale fino a imboccare la strada che conduce, dapprima in direzione meridionale, quindi nord-orientale e infine sud-orientale, alla località Case Crose. Oltrepassato il limite amministrativo tra i Comuni di Roccaforte e Villanova Mondovì, procede quindi sul territorio di quest'ultimo dapprima in direzione settentrionale, quindi nord-orientale e successivamente orientale, lungo la strada campestre che conduce alla località Dossi, includendo le Cascine Marello e Barucca. Prosegue quindi lungo strada della Garavagna in direzione dell'abitato di Villa, includendo Cascina Bruck ed escludendo Cascina Genta. Presso il nucleo di Villa, si discosta dalla citata strada della Garavagna per seguire brevemente, in direzione sud-orientale, la via (variamente denominata Monte Calvario, strada comunale del Garombo, del Fango) che congiunge la s.p. n. 37 con il vertice settentrionale della particella n. 9 del foglio n. 31 del Comune di Villanova Mondovì. Il perimetro si attesta dunque, attraversata la strada con una linea immaginaria, lungo i limiti settentrionali delle particelle numeri 76, 70, 90, 89, 87, 85 e 84, includendole; dal vertice settentrionale di quest'ultima, si congiunge al vertice nord-occidentale del mappale F, corrispondente alla cappella, includendo il fabbricato e lo spiazzo prospiciente, per poi riprendere il limite interno della strada, fino al vertice nord-occidentale della particella n. 649 del citato foglio n. 31. Prosegue poi in direzione meridionale lungo il limite ovest delle particelle numeri 649 e 130 (ancora del foglio n. 31, esterne); dal vertice occidentale di quest'ultima, si congiunge con il vertice settentrionale della particella n. 694, di cui segue il confine dapprima in direzione nord, poi est, includendola, insieme alle successive particelle numeri 129, 128 e 127, ancora appartenenti al foglio n. 31. In corrispondenza del vertice meridionale di quest'ultima, il perimetro si attesta lungo il bordo esterno della cava denominata «Rocchetta», con riferimento all'estensione relativa all'autorizzazione vigente alla data della pubblicazione della presente dichiarazione, escludendola integralmente. In corrispondenza del vertice settentrionale della particella n. 68 del foglio n. 33 del Comune di Villanova, si attesta sul confine tra i fogli numeri 32 e 33, seguendolo in direzione meridionale, fino alla s.p. n. 5; prosegue quindi in direzione sud-occidentale sulla strada, escludendola, arrivando a incontrare via Rulfi, che segue in direzione ovest fino al punto di partenza. L'esatta individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico è riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE - aggiornamento 2016), in scala 1:10.000, con l'ausilio della base dati catastale SIGMATER 2015 (*cfr.* perimetrazione di seguito allegata).

Descrizione generale

Il contesto territoriale del Momburgo è posto in una zona collinare nei pressi della confluenza dei corsi d'acqua Ellero e Lurisia, sulla loro sinistra orografica, ed è delimitato da un lato dal loro corso e, sulla parte retrostante, da una corta convalle che digrada verso il corso del torrente Pogliola e l'abitato della parte alta del concentrico di Villanova Mondovì, detto Villavecchia. La dorsale dei crinali comprende la croce di Neranotte (881 metri s.l.m.) e il Monte Calvario (814 metri s.l.m.).

Detta zona collinare alle spalle di Villanova riveste grande importanza storico-culturale per i nuclei abitati presenti, le cui origini risalgono al XIII secolo, quando presso le rive dell'Ellero sorgevano le Ville di Graffiasco e Gragnasco, di probabile fondazione romana. Le inondazioni dell'Ellero e la posizione difficilmente difendibile indussero gli abitanti a trasferirsi in luoghi più sicuri, alle pendici del Momburgo (comunemente detto Monte Calvario), dando origine alla cittadella fortificata di Villavecchia e a importanti luoghi di culto.

All'incirca alla metà della pendice del Momburgo che si affaccia sull'Ellero, a 610 metri di altezza, in splendida posizione panoramica, si erge l'antico Santuario di Santa Lucia, realizzato a chiusura di una grotta naturale (profonda 20 metri e larga 8, con una superficie piana di oltre 110 metri quadrati), circondata da svariati anfratti e piccole grotte.

La leggenda vuole che, dove il torrente Lurisia si immette nell'Ellero, esistesse un pilone dedicato a Santa Lucia, il quale, a seguito dell'apparizione della Santa a una giovane pastorella sordomuta che riacquistò miracolosamente l'udito e la voce, fu spostato in una grotta più a monte, dove venne poi edificata una cappella e in seguito il santuario attuale.

Questo è strutturato in tre parti distinte: la grotta-santuario del XV secolo, un secondo edificio risalente all'inizio del secolo XVI detto «l'Ospizio», dotato di un loggiato superiore a quattro ampie arcate prospicienti la valle e i monti e, infine, «l'Opera Pia Bernardi» di costruzione ottocentesca. Tra il santuario in grotta e l'ospizio si inserisce ancora una piccola cappella barocca dedicata alla Madonna Addolorata; dall'altro lato ancora una piccola cappella dedicata allo Spirito Santo, con una significativa decorazione e un altare ligneo barocchi.

Il Santuario fu ed è tuttora luogo di devozione popolare (si ritiene che l'acqua che stilla dalla grotta abbia un effetto curativo per gli occhi). Inoltre, il Santuario fu in passato punto di riferimento per la lotta partigiana.

La grotta menzionata fa parte di un ricco sistema carsico ipogeo che si sviluppa all'interno del monte, che ha la sua massima manifestazione nella grotta dei Dossi, posta ai piedi del pendio digradante verso il torrente Pogliola. Tale grotta fu scoperta casualmente nel 1797 e resa accessibile al pubblico nel 1893, ed è rinomata per la spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome.

I sentieri che si snodano lungo le pendici della collina consentono di raggiungere a piedi i luoghi più significativi; nelle cronache dell'epoca uno di essi viene definito come sentiero dei contrabbandieri, perché permetteva di evitare i pedaggi lungo la via del sale in vallata.

La sommità del Momburgo, denominata Monte Calvario, deve il suo nome alla presenza sul suo culmine del Santuario del Santissimo Crocifisso, risalente al 1600 ma ricostruito nel 1825, raggiungibile dai paesi sottostanti tramite antichi sentieri attraverso la vegetazione.

Il percorso che da Villavecchia, attraverso una pineta, raggiunge il Monte Calvario è costeggiato da 14 piloni attestanti le stazioni della Via Crucis. Essi sono affrescati; risalgono all'inizio dell'Ottocento e sostituirono aste più antiche, risalenti all'inizio del Settecento, esposte in passato in occasione della processione del Venerdì Santo.

Una piccola costruzione eretta accanto alla chiesa, denominata «Ca' d'l'Eremita», testimonia la passata presenza di un eremita nella zona; la stessa ospitò Gian Battista Beccaria per i suoi studi sulla triangolazione geodetica. Poco distante si erge una croce eretta su progetto dell'ing. Fiorenzo Gemina, che offre un punto panoramico sull'arco alpino e le vallate del cuneese e torinese.

Sull'altro versante, a 200 metri dalla vetta, inizia il percorso che porta a Caporale, luogo di particolare bellezza, crocevia di numerosi sentieri, punto panoramico che storicamente viene identificato come «Piano del Nemico», a ricordare che fu rifugio e base di assalto dei Marsini, ugonotti o soldati francesi presenti a fine Cinquecento.

Tornando indietro e seguendo il sentiero della Via Crucis si raggiunge il borgo storico di Villavecchia, di impianto medioevale, un tempo fortificato.

Di queste antiche fortificazioni permangono il Rivellino, avamposto per la difesa, e la Bastita, poi trasformata in torre comunale.

Sulla Piazza Maggiore di Villavecchia si affacciano antiche case trecentesche; una di queste conserva ancora un affresco quattrocentesco con «Madonna che allatta». Sulla piazza si aprono due importanti chiese: l'antica parrocchiale di Santa Caterina, della prima metà del XVI secolo, edificata su una cappella dell'anno Mille; di particolare interesse la pianta a quattro navate e gli affreschi quattrocenteschi del pittore Rufino di Alessandria (cicli dei Santi e scene di vita quotidiana molto suggestive).

Accanto si trova la Chiesa della Confraternita della Croce, realizzata con i materiali del vicino castello, su disegno di Bernardo Antonio Vittone, che seppe adattare la sua struttura a quella della piazza, con un significativo effetto scenografico.

Da queste chiese partivano le processioni dei fedeli in occasione delle più importanti ricorrenze religiose (fino agli anni Cinquanta si svolse il Giovedì Santo la processione del «Gallo», pittoresca per la presenza dei simboli della passione e per il corteo dei flagellanti); mete finali erano la cima del Monte Calvario, il Santuario di Santa Lucia o, a metà strada, la Cappella di San Bernardo.

La cappella è già citata in documenti del 1583. Di particolare valore è l'icona dell'altare raffigurante la Vergine con il Bambino incoronati di fronte a Sant'Eligio e San Bernardo nell'atto di calpestare il demonio. Al nucleo più antico si accede tramite un ampio porticato di epoca ottocentesca.

Questa cappella è stata oggetto di uno spostamento fisico che l'ha espiantata dal suo sito originario, la cosiddetta «collina delle vigne», in posizione strategica perché consentiva un'ampia visuale sulle vallate sottostanti. Oggi il rilievo è quasi completamente scomparso a causa dell'attività estrattiva delle cave che da anni si sviluppano alle pendici del Momburgo; ne rimane una porzione della parte sommitale, sulla quale era prevista la ricollocazione della cappella, a protezione del nuovo sito definitivo.

Dal punto di vista economico, la zona del Momburgo disponeva fin dal Medioevo di una struttura agricola basata sulla coltivazione della vite in collina e sullo sfruttamento dei boschi di castagno per consumo alimentare. A integrare queste risorse si aggiunsero la coltura della canapa e la coltivazione di piante da gelso per la produzione della seta, tanto che Villanova divenne nel Settecento centro di riferimento per la filatura.

Altra attività economica che si sviluppò da metà Ottocento è la lavorazione della ceramica, che diede vita a importanti fabbriche, così come la produzione di laterizi, grazie alla presenza di terra rossa; sono ancora oggi visibili le vecchie fornaci che servivano per la cottura della calce alle falde del Momburgo, importante testimonianza di archeologia industriale.

A fine Ottocento fu aperta la cava Rocchetta per la produzione di materiale ghiaioso; dagli anni Venti iniziò la pratica dell'escavazione di gallerie e buchi per inserire materiale esplosivo da fare brillare, per provocare frane e ricavarne materiale roccioso; dagli anni Cinquanta, con l'introduzione della meccanizzazione, la produzione cominciò ad aumentare, fino ad arrivare alla più recente tecnica di coltivazione a gradoni, che dovrebbe consentire il graduale raccordo con il fianco del Monte Calvario e consentire il recupero del fianco della montagna al termine dell'attività estrattiva.

Un'escavazione simile a quella della Rocchetta risulta anche nella parte della collina sottostante il Santuario di Santa Lucia, successivamente sospesa per il verificarsi di frequenti eventi franosi, che mettevano in diretto pericolo l'esistenza del santuario stesso; si è reso necessario un intervento protettivo, con la realizzazione di speroni di sostegno in calcestruzzo. Le relazioni geologiche dell'epoca parlano di calcari grigiastri dolomitici ricchi di fossili e interessati da fratture, canali sotterranei e grotte soggetti a fenomeni di erosione e franamenti anche voluminosi, fenomeni a cui può essere ricondotta l'origine della Grotta dei Dossi e che devono indurre a prestare molta attenzione all'ulteriore attività di escavazione della montagna. Da alcuni anni l'attività di cava è stata messa in atto a monte del Santuario, più a Sud, sempre sulle pendici del Momburgo.

Dal punto di vista vegetazionale, il Momburgo presenta le caratteristiche tipiche delle zone del Castanetum, dove l'antico bosco planiziale di querce, faggi e altre latifoglie – ora nuovamente in via di sviluppo spontaneo - era stato sostituito dal castagno, l'albero del pane; attualmente i boschi presenti sono costituiti prevalentemente da roverella, mista a formazioni d'invasione ad acero campestre e ciliegio selvatico; si osserva inoltre la presenza di rovere e di alcuni cedui di castagno. Questi diversi tipi di boschi entrano frequentemente in contatto compenetrandosi a vicenda e costituendo formazioni di transizione difficilmente distinguibili e cartografabili, intermedie tra querceto e bosco di invasione. Sono poi presenti cedui di castagno puri e di estensione significativa sul versante a Sud del Monte Calvario.

Esistono infine aree di rimboschimenti artificiali realizzati negli anni Trenta su estese superfici sulle alte pendici del monte Calvario; le specie utilizzate sono state in primo luogo il pino nero, il larice e sporadicamente l'abete rosso.

Altri strumenti di tutela paesaggistica

Fascia di rispetto di 150 metri dai torrenti Lurisia e Ellero, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004.

Decreto legislativo n. 42/2004 - art. 142 «Aree tutelate per legge», comma 1, lettera *g)*.

Prescrizioni specifiche

Tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico

Devono essere tutelate e valorizzate le emergenze storico-culturali del contesto territoriale costituito dal Santuario di Santa Lucia, dalla Cappella di San Bernardo, dalla Chiesa del SS. Crocifisso, dal percorso devozionale con i piloni della Via Crucis, dal nucleo storico di Villavecchia, nonché dai percorsi storico-devozionali di collegamento tra esse.

Deve essere garantita la conservazione del sistema insediativo storico, salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi della rete viaria e sentieristica; non sono ammessi interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive dell'edificato storico.

Le strutture estranee al contesto originario, qualora presenti, possono sempre essere oggetto di interventi di demolizione e/o recupero e riqualificazione improntati alla coerenza con le preesistenze storiche, ovvero interventi di sostituzione edilizia rispettosi dei caratteri tipologici e costruttivi delle preesistenze.

Particolare attenzione deve essere posta agli interventi edilizi sulle fornaci di calce storiche ricomprese all'interno della perimetrazione (Fornace di Santa Lucia, Fornace Bozzoli, Fornace Graffiascum), prevedendo interventi compatibili con la salvaguardia del valore storico-documentario dei manufatti.

Gli interventi sul tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'intorno. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni devono essere integrati nel contesto mediante l'adozione di modalità costruttive, di tipologie edilizie, di materiali di finitura esterna e di cromatismi coerenti con le preesistenze tradizionali. Gli impianti planovolumetrici e la localizzazione dei nuovi volumi devono rispettare e riproporre i caratteri distintivi degli insediamenti che qualificano il paesaggio interessato. I nuovi fabbricati devono essere integrati nel contesto seguendo la naturale conformazione dei terreni e contenendo allo stretto indispensabile i movimenti di terra.

Tutela della componente naturalistico-ambientale del Momburgo

Devono essere tutelate e valorizzate le emergenze geologiche e le risorse naturalistiche caratterizzanti il paesaggio del contesto territoriale del Momburgo.

Non sono consentite alterazioni significative alla naturale conformazione del terreno effettuate attraverso sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazione altimetrica, fatta eccezione per gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica, nonché di adeguamento e protezione della viabilità esistente; i suddetti interventi devono essere prioritariamente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono altresì fatti salvi i necessari interventi di modifica del naturale andamento del terreno connessi alle trasformazioni edilizie consentite.

Non sono ammesse alterazioni del terreno che possano compromettere le propaggini montane interessate dai fenomeni carsici, con particolare riferimento alle Grotte dei Dossi.

Gli interventi riguardanti gli ambiti boschivi devono essere finalizzati alla manutenzione e al miglioramento del bosco stesso, al fine di assicurare la permanenza della sua funzione paesaggistica, evitando l'impianto di specie esotiche e qualsiasi forma di alterazione al grado di naturalità del luoghi.

Devono essere mantenute le aree prative nei pressi della località Caporale.

Sono sempre consentiti le attività e gli usi legati alla conservazione, gestione e fruizione naturalistica del patrimonio faunistico, floristico e boschivo, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione a tutela della componente naturale.

Deve essere mantenuta la naturalità delle sponde fluviali dei corsi d'acqua, conservando e/o ripristinando la vegetazione spondale ripariale esistente e, in caso di intervento, favorendo la rinaturalizzazione delle sponde tramite l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica.

Non è ammessa la realizzazione di: nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti; impianti di lavorazione degli inerti; impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche.

Sono sempre consentiti gli interventi finalizzati al recupero ambientale e alla riqualificazione paesaggistica delle aree che presentano caratteristiche ed elementi morfologici non coerenti con gli aspetti di tutela e conservazione del paesaggio del Momburgo, contenuti nelle presenti prescrizioni e tali da determinare discontinuità percettiva rispetto al contesto circostante (in particolare l'area della ex-cava in località Garombo).

Non è consentita l'installazione di campi fotovoltaici e impianti eolici; è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili se finalizzati al consumo domestico o strettamente funzionali alle attività insediate, nonché collocati in posizione tale da non interferire con edifici di valore storico-artistico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica né con le visuali percepibili da percorsi e spazi pubblici e da punti panoramici accessibili.

Eventuali nuovi fabbricati a uso agricolo devono essere compatibili con il mantenimento delle caratteristiche di pregio paesaggistico dell'area, escludendo ogni tipo di interferenza con le emergenze storico-monumentali del contesto territoriale del Momburgo.

I nuovi fabbricati e gli interventi edilizi di riqualificazione o ampliamento delle strutture agricole esistenti devono essere coerenti con la morfologia dei luoghi, anche mediante un orientamento che assecondi la naturale conformazione dei terreni, evitando significative alterazioni del piano di campagna e contenendo allo stretto indispensabile i movimenti di terra; devono inoltre risultare compatibili in termini di volumetrie, impiego di materiali, soluzioni tipologiche e cromie con il contesto circostante; in ogni caso non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, in cemento armato o strutture metalliche, lasciate a vista.

Non è consentita la creazione di nuovi allevamenti intensivi.

Tutela degli aspetti percettivo-visivi

Le trasformazioni dei luoghi devono essere compatibili con il mantenimento della visione storicizzata del paesaggio.

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle vicinanze degli elementi di rilevanza architettonico-documentaria e paesaggistica non devono compromettere l'aspetto dei luoghi, né interferire con gli stessi in termini di cromie, volumetrie, forme e materiali.

In particolare devono essere conservati gli scorci panoramici percepibili dal Santuario di Santa Lucia, dal Monte Calvario, dalla Croce di Neranotte e dai tratti della rete sentieristica che consentono la fruizione di ampie vedute sui paesaggi circostanti; a tale scopo sono raccomandati interventi di contenimento dello sviluppo della vegetazione sottostante ai punti e ai percorsi di interesse panoramico.

Deve essere garantita la protezione visiva della Cappella di San Bernardo rispetto ai fronti di cava, mantenendo il rilievo esistente alle spalle della stessa.

È vietata la posa di strutture di sostegno di ulteriori ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari; è ammessa la sostituzione e la rilocalizzazione delle strutture esistenti, qualora ciò comporti una riduzione dell'impatto visivo delle preesistenze, con particolare riferimento ai ripetitori esistenti sul Monte Calvario, in prossimità della chiesa del SS. Crocifisso.

La realizzazione di nuove infrastrutture e reti per il trasporto dell'energia elettrica è ammessa solo mediante soluzioni a cavi interrati.

Non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari, a eccezione delle installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica e agrituristica.

Interventi di viabilità e rete sentieristica, aree attrezzate

Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali panoramiche nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti; in particolare deve essere conservato il sistema della viabilità secondaria con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti. In caso di dimostrata impossibilità di mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'impiego di altre tecniche costruttive, che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico.

Nel caso di interventi di riqualificazione dei sedimi stradali, se previste, devono essere impiegate barriere di protezione che per forma, materiali e dimensioni garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato.

Deve essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione dei percorsi storico-devozionali che, partendo da Santa Lucia, collegano i vari monumenti religiosi presenti nell'area (San Bernardo, Santa Caterina, la Via Crucis, la Chiesa del S.S. Crocifisso di Monte Calvario), nonché dei percorsi di valenza naturalistica che collegano Villavecchia, Monte Calvario, la località Caporale, la Grotta dei Dossi e raggiungono Roccaforte Mondovì.

La realizzazione di aree attrezzate per la sosta in prossimità delle emergenze storico-monumentali e lungo i percorsi naturalistici e storico-devozionali deve prevedere soluzioni integrate nel contesto e possibilmente coordinate tra loro attraverso la predisposizione di progetti unitari.

L'eventuale realizzazione di nuovi parcheggi in superficie deve prevedere l'uso di materiali naturalmente drenanti o comunque coerenti con materiali e tecniche tradizionali, evitando l'impiego di asfaltature, ovvero garantire la coerenza con le pavimentazioni già in essere, purché compatibili con i connotati di prevalente naturalità dei luoghi. Devono essere inoltre privilegiate soluzioni planimetriche di definizione dei parcheggi tali da adeguare le linee compositive e i margini dei suddetti spazi alla conformazione naturale dei terreni, anche con l'inserimento di specie arboree e arbustive autoctone, aventi funzione di integrazione nel paesaggio. In ogni caso la localizzazione non deve interferire con le visuali panoramiche.

Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE – aggiornamento 2016).

ALLEGATO 2 – Osservazioni e controdeduzioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia, così come di seguito ridenominato: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN)", ai sensi degli articoli 139 e 140 del D.lgs. n. 42/2004.

Elenco osservazioni pervenute:

n.	soggetto	prot. di invio	data invio	ns. prot.	ns. data
1	Coldiretti Mondovì Federazione Provinciale Coldiretti	117	25/05/2017	12653/16.10	29/05/2017
2	Comune di Villanova Mondovì	4756	31/05/2017	13044/16.10 13470/16.10	31/05/2017 06/06/2017
3	Forum Nazionale Paesaggio-Comitato Cuneese; Pro Natura; Legambiente Cuneo; Associazione Ama il tuo Paese		30/05/2017	13471/16.10	06/06/2017
4	Azienda Agricola Agrituristica S. Lucia – Stralla Fausto		03/06/2017	13486/16.10	06/06/2017
5	Giuggia costruzioni s.r.l. – Edilvetta s.r.l.		06/07/2017 06/07/2017 09/07/2017	13607/16.10 13621/16.10 14011/16.10	07/06/2017 07/06/2017 12/06/2017
6	S.p.a. S.A.I.S.E.F.		09/07/2017	13989/16.10	12/06/2017

Osservazione n. 1

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO

Lettera firmata dal Segretario di Zona Elio Gasco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

I confini che attualmente delimitano l'area sulla quale si intende imporre il vincolo paesaggistico includono numerosi insediamenti produttivi; con minime variazioni del perimetro ipotizzato i suddetti centri aziendali potrebbero essere esclusi, al fine di evitare maggiori difficoltà nell'esercizio dell'attività produttiva e conseguire una maggiore condivisione della proposta.
D'altro canto la riduzione proposta, riportata nel carta allegata, non comprometterebbe l'efficacia del sistema di tutela delle emergenze storico-culturali, del sistema insediativo storico e degli aspetti percettivi.
Infine la nuova perimetrazione seguirebbe comunque elementi naturali e antropici di facile individuazione sul posto.

Osservazione

Si chiede di rivedere la perimetrazione come dettagliato nell'allegata cartografia.

Controdeduzioni

Non accolta. La dichiarazione di notevole interesse pubblico non è in contrasto con lo svolgimento dell'attività agricola. Al contrario, si propone di preservarla e valorizzarla, in quanto riconosce il suo ruolo nel tutelare il paesaggio; in quest'ottica, consente e incentiva forme di agricoltura e di utilizzo

del suolo coerenti con la salvaguardia del patrimonio edilizio storico-culturale e dell'impianto paesaggistico-percettivo dei luoghi individuati.
Si ribadisce che non si intende porre limiti alla libera coltivazione dei terreni.
Le norme consentono la realizzazione di nuovi fabbricati a uso agricolo e l'ampliamento di quelli esistenti, fornendo indicazioni per una progettazione di qualità, attenta agli aspetti dell'inserimento paesaggistico delle strutture rispetto all'edificato storico e alle visuali; l'adozione di simili modalità costruttive può comportare ricadute positive sul valore intrinseco della proprietà, in un contesto di crescente attenzione all'integrazione della tutela del paesaggio nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Non si è ritenuto opportuno modificare la perimetrazione proposta in quanto, dall'esame delle singole aree di cui si richiede lo stralcio, è emerso che:

- la maggioranza delle suddette aree è già almeno parzialmente ricompresa entro un vincolo paesaggistico, o per la presenza di bosco o perché ricadente all'interno della fascia spondale dei 150 m dei corsi d'acqua; ne discende che gli interventi sono già sottoposti al regime autorizzativo previsto dal D.lgs. 42/2004 e, pertanto, non subiranno ulteriori appesantimenti di carattere burocratico;
- il confine scelto è stato definito in funzione di una sua facile identificazione e della percepibilità d'insieme dell'area vincolata in rapporto al limite stesso. A Nord si è deciso di utilizzare come limite la strada della Garavagna, dalla quale si ha una percezione complessiva del rilievo del Momburgo che costituisce l'oggetto precipuo del vincolo; a Sud, si è scelto di seguire il corso del torrente Lurisia, evitando di comprendere all'interno della perimetrazione insediamenti recenti e mantenendo il medesimo riferimento fin dove possibile; in generale, si è evitato di far coincidere il perimetro con il limite del bosco, per la natura "mutevole" di suddetto limite;
- sul lato Nord, l'area prativa ricompresa tra Villavecchia e Cascina Bruk è stata inclusa nel perimetro in quanto è ancora complessivamente integra e in stretta in continuità morfologica e percettiva con il Momburgo.

Osservazione n. 2

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Lettera firmata dal Sindaco Michelangelo Turco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

Viene trasmessa in allegato la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2017, contenente osservazioni, rilievi e ipotesi di modifica sulla proposta di vincolo del Complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia.

Si specifica quanto segue:
- l'amministrazione comunale non è stata promotrice né coordinatrice della proposta presentata dal comitato "Ama il tuo paese" e da altre associazioni ambientaliste nel 2012 e integrata nel 2014 e 2016 e ha, fin da subito, comunicato la sua contrarietà, sia nel corso della fase istruttoria, sia a seguito dell'avvenuta pubblicazione della proposta;
- l'area oggetto della proposta risulta già in buona parte interessata da vincolo idrogeologico e paesaggistico (150 m dai torrenti Ellero e Lurisia e area boscata);
- il Prgc vigente include parte dell'area interessata dalla proposta all'interno delle zone R1 (complessi di interesse storico-artistico e ambientale) e APS3 (ambito per progetto ambientale Monte Calvario), garantendo una sufficiente tutela.

Si rilevano le seguenti criticità:
- la proposta, rispetto all'istanza iniziale dalle associazioni, è stata considerevolmente ampliata, includendo così importanti realtà produttive locali in espansione (ad es. azienda agricola Alberai, azienda agricola Salomone, ecc.). La perimetrazione dell'area vincolata non solo ricomprende il Santuario di Santa Lucia, la cappella del Calvario, la cappella di San Bernardo e la zona di Caporale, ma è stata estesa al Garombo, al versante sinistro della strada che sale alla Garavagna e a tutta Villavecchia, fino all'incrocio tra via dei Rossi con via Bessone. L'ambito ricomprende inoltre aree residenziali di completamento. L'imposizione di un vincolo aggiuntivo crea un'ulteriore burocratizzazione dei procedimenti amministrativi, che prolunga i tempi di rilascio dei titoli abilitativi, aumenta gli oneri di progettazione e vanifica gli sforzi dell'amministrazione comunale per incentivare il recupero del centro storico, con conseguente crescente desertificazione del borgo antico;
- l'area vincolata esclude buona parte della zona estrattiva PE1 (Giuggia e Saisef), ma include una porzione di essa posta a Nord-Est, a ridosso di fabbricati produttivi (questa criticità è stata eliminata con la stesura dell'ultima perimetrazione pubblicata);
- l'inclusione nella perimetrazione della zona PE2 esclude la possibilità di ulteriori attività estrattive, vanifica la richiesta delle ditte Giuggia e Edilvetta di concentrare le proprie attività produttive nelle zone PE1 e PE2 e pregiudica la soluzione di particolari problemi di carattere ambientale, suggerita dalla Regione stessa in occasione dell'esame della variante strutturale 2012 al Prgc.

La minoranza osserva quanto segue:
- il metodo adottato dalla Regione, ossia l'imposizione di un progetto preconfezionato di gestione di un'ampia porzione del territorio del comune di Villanova Mondovì, non è dei più felici e ottimali a garantire la tutela; attualmente sono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato a tale scelta di salvaguardia.

Osservazioni

1) L'amministrazione comunale, rimarcando la propria contrarietà all'imposizione di ulteriori vincoli sul territorio villanovese per le criticità evidenziate in premessa, chiede alla Regione

Piemonte che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia si concluda con la non formalizzazione della proposta.

2) In subordine al punto 1, chiede di ridurre l'area soggetta al vincolo, limitandola alle zone di particolare pregio ambientale, quali la zona del Monte Calvario, la zona di Caporale, l'area del Santuario di Santa Lucia, la zona della Cappella di San Bernardo, il complesso carsico della Grotta dei Dossi, procedendo allo stralcio delle restanti parti (come indicato nella cartografia allegata).

Controdeduzioni

1) **Non accolta**. L'area interessata dalla proposta di dichiarazione, pur essendo in parte già soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate e corsi d'acqua tutelati, non ha prescrizioni specifiche a salvaguardia dei valori espressi dalla dichiarazione. Il piano regolatore di Villanova Mondovì, pur proponendo la valorizzazione dell'area ricompresa tra Monte Calvario, Santa Lucia e la cappella di San Bernardo (area APS3 "Progetto ambientale Monte Calvario"), non prevede norme puntuali di salvaguardia del complesso monumentale, né del percorso della Via Crucis in rapporto al nucleo antico di Villavecchia.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico allarga il limite estendendo i punti di visuale, in quanto riguarda anche le pendici del Momburgo e interessa il territorio di due Comuni, Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì.
Infine, la citata tutela di carattere idrogeologico non attiene ad aspetti di carattere paesaggistico, ed è perciò ininfluente sul regime di tutela del provvedimento.
Si ritiene pertanto opportuno procedere con la dichiarazione.

2) **Parzialmente accolta**. Per quanto riguarda la riduzione del perimetro del vincolo, in relazione all'abitato di Villavecchia e in considerazione delle tutele presenti nel Prgc, si può procedere a una parziale riduzione del perimetro sul lato Est, escludendo le aree che si affacciano su via Bessone, come da planimetria allegata; queste sono individuate dal Prgc fra le aree R1 "Complessi di interesse storico-artistico-ambientale": gli interventi consentiti sono stabiliti dal Prgc stesso e, nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, sottoposti al parere della Commissione Regionale di cui all'art. 91 *bis* della L.r. 56/77.
Si conferma il mantenimento all'interno della perimetrazione delle restanti porzioni del nucleo di Villavecchia aggregate intorno alla Piazza di Santa Caterina, in quanto parti integranti del percorso devozionale che conduce, percorrendo la Via Crucis, al Monte Calvario; a maggior ragione, vista la prossimità con la Piazza, anche le parti di edificato classificate dal Prgc come R3 "Complessi privi di interesse storico-artistico-ambientale che richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione" vengono mantenute all'interno della perimetrazione, al fine di garantire su di esse interventi attenti ai valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico.

Anche le parti di più recente impianto, individuate dal Prgc come R4 "Aree di recente edificazione a capacità insediativa", fronteggianti la Via Monte Calvario, vengono mantenute all'interno del perimetro in quanto necessarie a garantire un'adeguata fascia di rispetto al percorso della Via Crucis.
Non si può prescindere dall'includere nell'area vincolata il percorso stesso della Via Crucis nella sua interezza, che conduce al Monte Calvario dall'abitato di Villavecchia, in quanto elemento di significativo valore del complesso devozionale Momburgo-Santa Lucia, così come le aree limitrofe, anche per garantirne la protezione rispetto alla cava Rocchetta, situata in stretta prossimità. Tra queste è stata ricompresa, sempre in quanto adiacente al percorso della Via Crucis, l'area che il Prgc individua ancora come PE2 "Area per attività estrattive", non più utilizzata da circa 15 anni che, nella parte alta, dopo l'interruzione delle attività, risulta in parte rinaturalizzata; l'inclusione dell'area è necessaria al fine di evitare che l'eventuale nuovo sviluppo di usi non coerentemente regolati generi interferenze paesaggistiche con il percorso.

Inoltre, sempre per quanto concerne l'area individuata dal Prgc come PE2, non sussistono autorizzazioni in corso di validità: rispetto alla suddetta attività, la dichiarazione non si pone in contrasto con diritti in essere.
Per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dell'area da parte delle ditte osservanti (cfr. osservazione n. 5), si fa presente che le prescrizioni d'uso non consentono attività estrattive, ma non escludono la possibilità dello stoccaggio. Non si è infatti ritenuta ammissibile la riapertura di un'attività estrattiva localizzata in stretta prossimità con il percorso della Via Crucis, mentre il riutilizzo del piazzale non è vietato *a priori*, a fronte di un progetto di qualità che permetta la reintegrazione dell'area nel territorio vincolato.
Sul lato Nord, l'area prativa ricompresa tra Villavecchia e Cascina Bruk è stata inclusa nel perimetro in quanto è ancora complessivamente integra e in stretta in continuità morfologica e percettiva con il Momburgo.
Infine, non si è proceduto all'esclusione dal perimetro delle aree a Sud, lungo la strada per Roccaforte Mondovì, in quanto molto prossime al Santuario e in considerazione del fatto che il Prgc individua parte di esse come idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, previsione che comporterebbe forte interferenza visiva con il Santuario di Santa Lucia. Si rileva inoltre che, rispetto all'ipotesi formulata dall'associazione proponente, la porzione inclusa all'interno della perimetrazione sul lato Sud è già stata ridotta, così da escludere un'area di recente edificazione lungo la strada provinciale.

In considerazione della difficoltà da parte degli osservanti di cogliere le motivazioni del vincolo, si decide di esplicitare meglio i valori espressi nel riconoscimento del valore dell'area; pertanto il testo dell'oggetto della dichiarazione è così riformulato: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico **del contesto territoriale del Momburgo** ~~Momburgo-Santa Lucia~~ **con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia".**
Per quanto riguarda i valori espressi, si aggiungono al testo le parti evidenziate in grassetto, al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni fondanti la dichiarazione, ulteriormente approfondite nella descrizione:
"La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche **del contesto territoriale del Momburgo**, **caratterizzato dal** complesso ~~Momburgo-Santa Lucia,~~ **storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia arriva al Monte Calvario; si riconoscono inoltre le valenze paesaggistiche del Momburgo caratterizzate da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inseriscono il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere. Per queste motivazioni si riconosce l'interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo,** in quanto costituisce un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende altresì significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali; inoltre, il valore di questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale. Per le suddette motivazioni, si dichiara il notevole interesse pubblico del **contesto territoriale del Momburgo** ~~Momburgo-Santa Lucia~~ **con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia** ai sensi delle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004".
.

Osservazione n. 3

FORUM NAZIONALE PAESAGGIO-COMITATO CUNEESE; PRO NATURA; LEGAMBIENTE CUNEO; ASSOCIAZIONE AMA IL TUO PAESE

Lettera firmata da:
Dott. Ugo Sturlese (responsabile del Forum Nazionale Paesaggio – Comitato Cuneese)
Prof. Domenico Sanino (presidente di Pro Natura)
Prof. Bruno Piacenza (presidente Legambiente Cuneo)
Dott. Carlo Bianchini (presidente Associazione Ama il tuo Paese)

<u>Sintesi dell'osservazione</u>

Premessa

Rispetto alla data di presentazione della richiesta (2012), ci sono stati alcuni cambiamenti riguardo alla perimetrazione dell'area di cava "I Rulfi" nel comune di Roccaforte Mondovì:

- la sentenza n. 579/2016 del TAR Piemonte ha annullato all'azienda l'autorizzazione all'ampliamento dell'area di coltivazione a suo tempo concessa dalla Provincia di Cuneo, per cui le particelle 12 e 21 del foglio 22 in comune di Roccaforte Mondovì sono solo in piccola parte comprese nell'area oggetto di coltivazione;
- si segnala un'incongruenza rispetto alla perimetrazione e alle prescrizioni specifiche inerenti le fornaci storiche del Momburgo: una di queste, la fornace Giromina, viene esclusa dall'area da sottoporre a vincolo, mentre viene correttamente citata, nelle prescrizioni, nella parte riguardante la tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico.

Si allegano:

- copia della nota n. 3664 del 26/10/2016 del comune di Roccaforte Mondovì che ha revocato l'autorizzazione per il rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava sita in località Rulfi (rilasciata con Deliberazione n. 111 del 24/12/2009);
- mappa catastale con individuazione delle parti delle particelle 12 e 21 che si vorrebbero inserire all'interno della perimetrazione del vincolo;
- immagini relative alle suddette particelle, con segnalazione dei "Ciciu".

Osservazioni

1) Nella proposta, le particelle 12 e 21 del foglio 22 erano esterne alla perimetrazione, in quanto ricadevano nell'area oggetto di possibile espansione della cava. Adesso, anche alla luce della sentenza del TAR, si chiede di modificare la perimetrazione inserendo all'interno del vincolo parte delle particelle sopra richiamate, anche se già parzialmente interessate dalla coltivazione prima del 2009.
2) Inoltre, le particelle 12 e 21 del foglio 22 vanno incluse in quanto costituiscono aree di protezione visiva rispetto alla borgata sottostante e presentano caratteristici elementi naturali (i "Ciciu", segnalati nella richiesta).
3) Nell'area immediatamente sottostante a esse si trovano le sorgenti denominate "I Rulfi", essenziali per l'attività turistico-ricettiva dell'agriturismo e per le adiacenti vasche dedicate pesca sportiva.
4) Lo sperone naturale formato dalle suddette particelle è di fondamentale importanza per mitigare l'impatto visivo della cava dall'abitato di Roccaforte Mondovì.
5) Si chiede di inserire all'interno della perimetrazione la fornace Giromina.

Controdeduzioni

1) **Non accolta**. Come linea generale, per entrambi i Comuni interessati, si è deciso di escludere interamente le aree attualmente interessate da attività estrattive; nel caso della cava Rulfi, si è scelto di escludere interamente l'area che il Prgc di Roccaforte Mondovì individua come PE1, a meno di minimi aggiustamenti legati alle necessità descrittive del perimetro. Tale esclusione è maturata anche alla luce della sentenza del TAR che, pur avendo comportato l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate nel 2009, ha proceduto per motivazioni non riconducibili alla tutela del paesaggio; inoltre, poiché le aree individuate dagli osservanti (particelle 12 e 21 del foglio 22) sono già state in parte interessate da attività di coltivazione, non si ritiene opportuno modificare la perimetrazione proposta.
   La natura del vincolo in oggetto è durevole nel tempo e questo non può essere messo in discussione a causa delle vicende che caratterizzano i procedimenti amministrativi. Pur nella convinzione che anche le aree indicate dall'osservazione non siano prive di valore paesaggistico all'interno del contesto territoriale del Momburgo, essendo peraltro già in parte tutelate in quanto boscate, si ritiene che la mancata inclusione di esse non infici la complessità dei valori tutelati dalla dichiarazione e, parallelamente, garantisca che il vincolo stesso nella sua interezza non subisca criticità in ragione di futuri provvedimenti di natura giuridico-amministrativa.
2) **Non accolta**. La possibile presenza sul versante interessato dalle particelle 12 e 21 di caratteristiche formazioni rocciose è ritenuta di interesse, ma l'eventualità di una loro inclusione non incrementerebbe i valori identificati dal provvedimento di tutela: le suddette particelle 12 e 21 sono interamente ricadenti in area boscate e pertanto vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, lett. g): eventuali trasformazioni dello stato attuale dei luoghi sono già sottoposte al regime di tutela paesaggistica.
3) **Non accolta**. Il rischio di inquinamento e compromissione delle sorgenti denominate "I Rulfi", presenti nell'area immediatamente sottostante alle particelle 12 e 21 e ritenute essenziali per l'attività turistica e di pescicoltura dell'azienda agrituristica limitrofa, riguarda un aspetto di tipo ambientale, che potrebbe avere effettive ricadute di carattere paesaggistico solo nell'eventualità di un ampliamento della cava. Tale rischio dovrebbe essere attentamente valutato all'interno del processo-progetto, previsto per legge, per l'autorizzazione di nuove attività estrattive. La dichiarazione di vincolo paesaggistico non può essere giustificata dalla volontà di impedire attività specifiche ritenute non idonee, ma deriva unicamente dal valore paesaggistico intrinseco al luogo in oggetto.
4) **Non accolta**. Riguardo alla funzione di mitigazione visiva della cava dall'abitato di Roccaforte Mondovì esercitata dallo sperone costituito dalle particelle 12 e 21, si rimarca quanto indicato al punto 2), evidenziando che le suddette particelle sono interamente ricadenti in area boscata e pertanto già vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, lett. g): eventuali trasformazioni dello stato attuale dei luoghi sono già sottoposte al regime di tutela paesaggistica e pertanto la loro non inclusione non inficia i valori riconosciuti dal provvedimento di tutela.
5) **Non accolta,** ma viene eliminata un'incongruenza nelle prescrizioni. Rispetto all'esclusione dalla perimetrazione della fornace Giromina, si evidenzia che è stato escluso l'intero tratto di versante lungo la strada per Roccaforte Mondovì più prossimo all'abitato, in quanto compromesso dalla presenza di insediamenti residenziali recenti e nel suo complesso estraneo rispetto alle pendici del Momburgo che vengono tutelate. La fornace Giromina, pur costituendo un elemento di interesse storico e documentario, risulta costretta tra il suddetto insediamento e la cava Rocchetta, in un'area già parzialmente compromessa e marginale rispetto al perimetro e alle emergenze individuate; si aggiunge che la presenza di fornaci è un elemento significativo, e come tale è stata rilevata e normata, ma non rientra tra le motivazioni fondanti la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
   Si dà atto che, per un refuso, la fornace Giromina è rimasta menzionata all'interno delle prescrizioni specifiche, nella parte relativa alla "Tutela delle emergenze storico-culturali e del sistema insediativo storico"; si provvede alla rettifica del testo come segue: "Particolare attenzione deve essere posta agli interventi edilizi sulle fornaci di calce storiche ~~del Momburgo~~ **ricomprese all'interno della perimetrazione** (Fornace di Santa Lucia, Fornace Bozzoli, Fornace Graffiascum, ~~Fornace Giromina~~) […]".

Osservazione n. 4

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA “SANTA LUCIA”

Lettera firmata da:
Stralla Fausto
Stralla Patrizia
Somà Maria Renata

Sintesi dell’osservazione

Premessa

L’Azienda agricola e agrituristica “Santa Lucia” dispone di vasche per la pesca sportiva della trota; questa attività è possibile grazie alla presenza della sorgente denominata “I Rulfi”, che sgorga in terreni di proprietà e per lo sfruttamento della quale l’azienda versa il canone previsto alla Regione Piemonte (allegato).
La suddetta sorgente scaturisce dal mappale 44, foglio 22 del comune di Roccaforte Mondovì, sottostante ai mappali 12 e 21 della cava di dolomia, esterni alla perimetrazione proposta.
La presenza della cava ha nel tempo creato dei problemi riguardo alla regimazione delle acque meteoriche e ai canali di scolo della montagna (vedi allegato), con particolare rischio di inquinamento della sorgente.
La sentenza del TAR Piemonte n. 579/2016 revoca l’autorizzazione del 2009 all’ampliamento della cava.
A seguito del suddetto pronunciamento, è stato riaperto dalla Provincia di Cuneo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con esclusivo riguardo alla valutazione di impatto acustico; in sede di conferenza è emerso che il giudizio di compatibilità ambientale possa essere positivo dal punto di vista acustico, solo con il vincolo che l’azienda completi tutte le fasi in progetto prima del riavvio dell’attività estrattiva, in coerenza con le indicazioni riportate nella sentenza TAR (vedi allegato).
Conseguentemente, i titoli autorizzativi per la concessione dell’estrazione sono stati revocati. Non esistendo atti concessori in corso di validità, la ditta dovrà presentare nuova istanza ai fini di ottenere l’autorizzazione per il rinnovo e l’ampliamento della coltivazione della cava in oggetto.
Si riscontra inoltre che i ripristini del sito di cava non risultano tuttora corrispondenti alle precedenti autorizzazioni.

In allegato:

- copia del versamento annuale del canone per lo sfruttamento della sorgente “I Rulfi”;
- relazione geologica, redatta da IdroRicerche s.r.l., relativa alle potenziali interferenze idrogeologiche del progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava di dolomia (Interstrade) con la sorgente “I Rulfi”.

Osservazione

Date le premesse, si chiede di riconsiderare la perimetrazione del vincolo sul lato Sud-Ovest dell’attuale confine di cava e di inserire all’interno del vincolo parte dei mappali 12 e 21 del foglio 22 del comune di Roccaforte, considerato che attualmente non risultano ancora compromessi in maniera definitiva dalla coltivazione di cava.

Controdeduzioni

Non accolta. Il rischio di inquinamento e compromissione delle sorgenti denominate “I Rulfi”, presenti nell’area immediatamente sottostante alle particelle 12 e 21 e ritenute essenziali per l’attività turistica e di pescicoltura dell’azienda agrituristica limitrofa, riguarda un aspetto di tipo ambientale, che potrebbe avere effettive ricadute di carattere paesaggistico solo nell’eventualità di un ampliamento della cava. Tale rischio dovrebbe essere attentamente valutato all’interno del processo-progetto, previsto per legge, per l’autorizzazione di nuove attività estrattive. La dichiarazione di vincolo paesaggistico non può essere giustificata dalla volontà di impedire attività specifiche ritenute non idonee, ma deriva unicamente dal valore paesaggistico intrinseco al luogo in oggetto.

Osservazione n. 5

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. – EDILVETTA S. r.l.

Lettera firmata da:
Ing. Mario Giuggia
Ing. Luca Giuggia

Sintesi dell'osservazione

Premessa

L'osservazione è formulata da soggetti interessati in qualità di proprietari di cospicua parte della cava Rocchetta e della cava Dossi (in località Garombo). Le due aziende rilevano di occupare complessivamente 138 dipendenti e altri 200 nell'indotto.
La proposta in oggetto incide fortemente sulla possibilità generale di operare in condizioni equilibrate a livello tecnico ed economico, nonché su aspetti puntuali ma di rilievo per l'organizzazione tecnica delle attività aziendali.

- La perimetrazione ricade all'esterno dell'area di cava, ma in corrispondenza della delimitazione di quest'ultima: non è presente nessuna fascia "neutrale", che non sia più area di cava ma neppure superficie tutelata, così che ci si potrebbe trovare di fronte al sanzionamento di azioni anche assolutamente prive di dolo. Una "fascia cuscinetto" rientra tra le necessità operative dell'attività produttiva in atto in zona Rocchetta.

- La perimetrazione della proposta include la cava dismessa "Dossi", che il Prgc vigente individua come PE2 (area per attività estrattiva, ma anche lavorazioni di materiali inerte, rimessa e manutenzione di macchinari e mezzi). Quest'area è stata acquistata dagli esponenti in data 28/01/2015, al fine di integrare l'attività esercitata nella cava Rocchetta. Si rileva che il perimetro della suddetta cava è più esteso di quanto riportato nella cartografia di piano.
  In attuazione di un accordo pubblico/privato con il comune, la ditta Edilvetta si è impegnata a sgomberare e a rimettere in pristino un terreno di proprietà fronte strada ubicato in frazione Roracco, adibito a sede operativa della società; l'amministrazione comunale, dal canto suo, si è impegnata ad avviare un procedimento di variante strutturale al Prgc per modificare la destinazione d'uso da agricola a produttiva di un terreno limitrofo, già di proprietà della predetta impresa e autorizzato a deposito temporaneo di macerie e rocce da scavo; in attesa della variante, la società Edilvetta ha temporaneamente trasferito e stoccato le attrezzature e i materiali nelle aree della cava Rocchetta, di proprietà della Giuggia Costruzioni s.r.l.
  Nel corso della conferenza dei servizi relativa alla variante strutturale di cui sopra, gli uffici regionali hanno richiesto di valutare la possibilità di rilocalizzare il progetto di mutamento di destinazione d'uso, non sul sito prescelto oggetto di accordo, ma su un'area già compromessa e da recuperare, localizzata all'interno dello stesso comune: a tal fine è stato individuato proprio l'ambito della cava Dossi.
  Questo comporta la conclusione del progetto di coltivazione e il ripristino della cava stessa, inattiva da circa 15 anni a seguito della scadenza dell'autorizzazione e del suo mancato rinnovo, ma che il Prgc continua a classificare come area destinata ad attività estrattiva, in quanto non è stato completato lo sfruttamento del giacimento allora autorizzato né gli interventi di recupero ambientale.
  L'*iter* procedimentale di variante al Prgc ha recepito tale soluzione.

- L'area della cava Dossi non è caratterizzata da elementi di notevole interesse pubblico-paesaggistico, né risulta indispensabile per la definizione dei valori del territorio in oggetto: infatti la sua esclusione non produce effetti riduttivi sul riconoscimento dell'interesse paesaggistico dell'ambito da tutelare.

In generale, si ritiene che le discipline normative in materia di cave e di pianificazione urbanistica costituiscano gli strumenti adeguati a garantire l'inserimento della cava Dossi nel territorio in questione, anche confermando su di essa funzioni compatibili da rilocalizzare rispetto alla loro sede attuale, nell'ottica del migliore assetto possibile del territorio urbanizzato di Villanova Mondovì.

Si allega la cartografia della proposta di riperimetrazione e le visure castali.

Osservazione

Si chiede la modifica della perimetrazione dell'area di cui dichiarare il notevole interesse pubblico in corrispondenza della cava Rocchetta, con l'allontanamento della linea del perimetro da quello dell'area di cava, così da creare un'adeguata zona cuscinetto, con ulteriore esclusione dell'area di cava PE2 e dell'area che la divide dalla zona PE1. Si evidenzia infine che il non accoglimento della presente osservazione limiterà fortemente l'attività imprenditoriale, creando una repentina contrazione dell'occupazione e una minimizzazione degli investimenti sull'area in questione.

Controdeduzioni

Non accolta. Per quanto concerne l'area individuata dal Prgc come PE2, non risultano sussistere autorizzazioni in corso di validità: rispetto alla suddetta attività, la dichiarazione non si pone in contrasto con diritti in essere. Per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dell'area da parte delle ditte osservanti, si fa presente che le prescrizioni d'uso non consentono attività estrattive, ma non escludono la possibilità dell'impiego dell'area stessa a fini di stoccaggio. Non si ritiene infatti ammissibile la riapertura di un'attività estrattiva localizzata in stretta prossimità con il percorso della Via Crucis, mentre il riutilizzo del piazzale non è vietato *a priori*, a fronte di un progetto di qualità che permetta la reintegrazione dell'area nel territorio vincolato.
Per quanto riguarda la possibilità di allontanare la perimetrazione dai limiti dell'area PE1, vista l'estensione della cava Rocchetta e la sua prossimità al Monte Calvario e alla cappella di San Bernardo, si è ritenuto prioritario, pur escludendo completamente l'area in disponibilità, garantire una "fascia tampone" rispetto alle emergenze monumentali e paesaggistiche del Momburgo, che rappresentano elementi che è fondamentale tutelare nello spirito dell'apposizione del vincolo. Nel caso della cava Rulfi, si è comunque esclusa l'area individuata dal Prgc come PE1, al di là delle vicende giudiziarie che, nel caso specifico, hanno modificato recentemente il regime autorizzatorio.
Si evidenzia che, in ogni caso, la "fascia tampone" di cui si richiede l'esclusione dalla perimetrazione ricade già attualmente in area soggetta a vincolo paesaggistico a causa della presenza di bosco: le trasformazioni dei luoghi sono già soggette al regime autorizzativo di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, nonché già sottoposte al medesimo regime in materia di illeciti e sanzionatoria.
Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dalla ditta, gli aspetti di carattere occupazionale-lavorativo non possono essere assunti come motivazioni attinenti alla tutela paesaggistica e, in ogni caso, la proposta non riduce le potenzialità estrattive del sito PE1 di proprietà della ditta. Si fa comunque presente come la generale valorizzazione e tutela del territorio possono comportare interessanti risvolti anche di tipo economico, in campo turistico e di valorizzazione degli immobili.

Osservazione n. 6

S.A.I.S.E.F. S.p.A. – IMPRESE STRADALI E FORNITURE MONDOVÌ

Lettera firmata da:
Arch. Blengini Pier Franco

Sintesi dell'osservazione

Premessa

L'osservazione è formulata da un soggetto interessato in quanto proprietario di cospicua parte della cava Rocchetta , sita in comune di Villanova Mondovì.
La ditta SAISEF occupa 54 dipendenti diretti e 20 nell'indotto.
La proposta in oggetto incide fortemente sulla possibilità generale di operare in condizioni equilibrate a livello tecnico ed economico, nonché su aspetti puntuali ma di rilievo per l'organizzazione tecnica delle attività aziendali.
L'intento di perseguire l'interesse ambientale, paesaggistico e culturale, la cui importanza è fuori discussione, deve essere in questi casi coordinato e mediato con altri interessi di consistente rilievo sociale quali la produzione, il lavoro e l'occupazione.
La perimetrazione ricade all'esterno dell'area di cava, ma in corrispondenza della delimitazione di quest'ultima: non è presente nessuna fascia "neutrale", che non sia più area di cava ma neppure superficie tutelata, così che ci si potrebbe trovare di fronte al sanzionamento di azioni anche assolutamente prive di dolo. Una "fascia cuscinetto" rientra tra le necessità operative dell'attività produttiva in atto in zona Rocchetta.

Osservazione

Si chiede la modifica della perimetrazione dell'area di cui dichiarare il notevole interesse pubblico in corrispondenza della cava Rocchetta, con l'allontanamento della linea del perimetro da quello dell'area di cava, così da creare un'adeguata zona cuscinetto.

Controdeduzioni

Non accolta. Si è ritenuto di escludere integralmente dalla delimitazione il perimetro dell'attuale area interessata da attività estrattiva; nelle zone limitrofe si rileva comunque che sussiste la presenza di bosco, perciò le trasformazioni dei luoghi sono soggette al medesimo regime autorizzativo, anche in materia di illeciti: è in ogni caso necessario ottenere le preventive autorizzazioni paesaggistiche.
Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dalla ditta, gli aspetti di carattere occupazionale-lavorativo non possono essere assunti come motivazioni attinenti alla tutela paesaggistica e, in ogni caso, la proposta non riduce le potenzialità estrattive del sito di proprietà della ditta. Si fa comunque presente come la generale valorizzazione e tutela del territorio possono comportare interessanti risvolti anche di tipo economico, in campo turistico e di valorizzazione degli immobili.

17A05828

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-196) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.